



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

**ORIGINALE**

---

**PROVVEDITORATO/ECONOMATO**  
**provveditorato/economato**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1613 del 01/10/2019**

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**Oggetto** Convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 - Adesione – cig. ZE529F6034 -

---

*Premesso che:*

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile è una struttura del Comune di Civitavecchia che si occupa delle politiche e delle attività in tema di previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, di situazioni di emergenza oltre che di settori quali antincendio boschivo e rischio idrogeologico;

Per lo svolgimento di tutte le attività, la Protezione Civile ha necessità di approvvigionarsi di viveri di scorta di prima necessità e non deperibili, compresa acqua in bottigliette da 500 cl, che vengono utilizzati sia in caso di emergenza e sia in caso di esercitazioni;

Tali risorse sono di fondamentale importanza e studiate nel tempo per l'immediato pronto impiego, operatività e sostentamento delle squadre di volontari, ma anche della popolazione o passeggeri che restano fermi nella stazione o nel porto a causa del maltempo o altre calamità;

*Vista* tale siffatta situazione, e in considerazione della scadenza della precedente Convenzione al 31/10/19, il coordinatore della Protezione Civile ha richiesto, la dotazione di una carta di credito per l'effettuazione delle spese correlate all'approvvigionamento di derrate alimentari e attività connesse;

Il dirigente del Servizio ha reputato opportuno autorizzare tale richiesta, come da mail agli atti dell'ufficio;

L'art. 26 legge 23 dicembre 1999 n° 488 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

L'art. 1 comma 4 c) DL 12 luglio 2004 n° 168 ha affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni aderenti, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

Il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 ("Spending review 1") e in particolare il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 ("Spending review 2) che impone alle Amministrazione Pubbliche e alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l'obbligo ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. relativamente ad alcune categorie merceologiche tra cui è inclusa la fornitura in noleggio di autovetture senza conducente;

Il DL 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89 e il DL 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge 114 del 11/8/14 hanno previsto una serie di interventi al fine di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione;

L'obiettivo della riduzione della spesa pubblica, enunciato nella normativa sopra enunciata, viene perseguito anche attraverso la promozione di acquisti centralizzati di beni e servizi da parte di soggetti aggregatori (Consip S.p.A., una centrale di committenza per ogni Regione, altri soggetti che operano quali centrali di committenza);

Anche i Comuni, esclusi solo i capoluogo di provincia, hanno l'obbligo di effettuare a partire dal 01/09/15 (L. 11 del 27/2/15 cd "milleproroghe") gli acquisti e gli affidamenti di contratti pubblici attraverso:

- unioni di comuni, se esistenti;
- accordi consortili tra gli stessi comuni utilizzando i relativi uffici o quelli della Provincia;
- soggetti aggregatori;
- Province;
- Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

*Viste* le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri

soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (comma sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019)

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di

qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

*Rilevato che* il Ministero del Tesoro, a mezzo della società Consip S.p.a. all'uopo incaricata, ha da tempo attivato una serie di iniziative di approvvigionamento di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, fra le quali risulta attiva dal 30/11/2017, in scadenza al 29/11/2019, la Convenzione Ministeriale “*Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA*” ed. 5 per la quale risulta aggiudicataria la società Nexi spa con sede legale in Milano;

*Rilevato inoltre che, tra i principali benefici e/o punti di forza che l'Amministrazione aderente alle Convenzioni strutturate dalla società Consip, ci sono sicuramente quelli di carattere economico, dovute ai prezzi vantaggiosi praticati e ai servizi completi offerti;*

*La società Nexi spa, risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto della convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti;*

*I contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Comunale e la società succitata attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalla prima, nei confronti della seconda;*

*Visto quanto sopra esposto;*

*Considerata l'opportunità di aderire alla Convenzione Consip per "Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA" ed. 5, al fine di consentire alla Protezione Civile di poter assolvere le sue funzioni in caso di emergenza;*

*Vista l'autorizzazione del Dirigente della Protezione Civile, agli atti dell'ufficio;*

*Visto il durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della Nexi spa;*

*Vista la convenzione ed i documenti allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;*

*Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il documento Unico di Programmazione 2019-2021;*

*Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva approvato il bilancio di previsione 2019-2021;*

*Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;*

*Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000;*

*Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;*

*Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";*

*Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;*

*Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i.;*

*Visti il Decreto del Ministero del Tesoro 24/2/00;*

Vista il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di aderire alla Convenzione “*Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA*” ed. 5 stipulata tra la Consip S.p.A e la Nexi spa con sede legale in Milano per una spesa prevista di € 7.136,28 oltre Iva 10% ;
- 2) Di dare mandato all’ufficio Provveditorato/Economato di trasmettere alla società Nexi spa l’ordinativo per la fornitura di n° 1 carta di credito per la Protezione Civile;
- 3) Di prenotare la spesa complessiva di € 1.849,91 al cap. 1418 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- 4) Di prenotare la spesa complessiva di € 4.000,00 al capitolo 1418 del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021, come di seguito meglio specificato:

cap. 1418	€ 2.000,00	bilancio 2020
cap. 1418	€ 2.000,00	bilancio 2021

- 5) Di prevedere la somma di € 2.000,00 al cap. 1418 del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
- 6) Di dare atto che la predetta carta di credito sarà utilizzata per emergenze, acquisto di viveri di scorta di prima necessità e non deperibili, che verranno utilizzati per le esercitazioni della Protezione Civile e per il sostentamento dei volontari e della popolazione colpita dagli accadimenti;
- 7) Di dare atto che il contratto attuativo della Convenzione avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione della carta di credito;
- 8) Di disporre la trasmissione all’ufficio Bilancio e Contabilità, per le procedure di contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
- 8) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente ad interim  
Giglio Marrani / INFOCERT SPA  
(Atto firmato digitalmente)





# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

## PROVVEDITORATO/ECONOMATO

### ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1613 del 01/10/2019

**Oggetto:** Convenzione Consip “Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle PPAA” ed. 5 - Adesione – cig. ZE529F6034 -

---

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
2021	1418			PR.27	2000,00	
2020	1418			PR.70	2000,00	
2019	1418			PREN.2805	1849,91	

Civitavecchia li, 01/10/2019

Il Dirigente ad interim  
Giglio Marrani / INFOCERT SPA  
(Atto Firmato Digitalmente)

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 S.M.I.



<b>1</b>	<b>Premesse</b> .....	<b>4</b>
1.1	Definizioni .....	5
1.2	Durata della prestazione .....	7
1.3	Quantitativo massimo della prestazione .....	7
1.4	Responsabile del servizio .....	7
<b>2</b>	<b>Carte di Credito Corporate Central Billing - Caratteristiche Tecniche Minime</b> .....	<b>8</b>
2.1	Proprietà della Carta Corporate Central Billing .....	8
2.2	Modalità di emissione della Carta Corporate Central Billing .....	8
2.3	Modalità e tempi di consegna della Carta Corporate Central Billing .....	8
2.4	Periodo di validità della carta Corporate Central Billing .....	9
2.5	Modalità di utilizzo della Carta Corporate Central Billing .....	9
2.6	Soglie massime di spesa o Plafond mensile per la Carta Corporate Central Billing .....	10
2.7	Tasso di cambio per le Carte Corporate Central Billing .....	10
2.8	Anticipo contante Carte Corporate Central Billing .....	10
2.9	Modalità di emissione ed invio dell'estratto conto per le Carte Corporate Central Billing .....	11
2.10	Modalità e Tempi di pagamento degli importi risultanti dall'estratto conto per le Carte Central Billing .....	13
2.11	Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Central Billing .....	13
2.12	Servizio clienti dedicato per le Carte Corporate Central Billing .....	14
2.13	Call Center per le Carte Corporate Central Billing .....	14
2.14	Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Central Billing in Italia e all'estero .....	15
2.15	Coperture assicurative Carta Corporate Central Billing .....	17
2.16	Reportistica per le Carte Corporate Central Billing .....	17
<b>3</b>	<b>Carte di Credito Corporate Individual Billing– Caratteristiche Tecniche Minime</b> .....	<b>18</b>
3.1	Proprietà della Carta Corporate Individual Billing .....	18
3.2	Modalità di emissione della Carta Corporate Individual Billing .....	19
3.3	Modalità di consegna della Carta Corporate Individual Billing .....	19
3.4	Periodo di validità della Carta Corporate Individual Billing .....	19
3.5	Modalità di utilizzo della Carta Corporate Individual Billing .....	19
3.6	Soglie massime di spesa o Plafond mensile Carta Corporate Individual Billing .....	20
3.7	Tasso di cambio Carta Corporate Individual Billing .....	20
3.8	Anticipo contante Carta Corporate Individual Billing .....	20
3.9	Modalità di emissione ed invio dell'estratto conto Carta Corporate Individual Billing .....	20
3.10	Modalità e tempi di pagamento degli importi risultanti dall'estratto conto della Carta Corporate Individual Billing .....	21



3.11	<i>Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Individual Billing</i> .....	21
3.12	<i>Servizio clienti dedicato Carta Corporate Individual Billing</i> .....	22
3.13	<i>Call Center Carta Corporate Individual Billing</i> .....	22
3.14	<i>Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Individual Billing in Italia e all'estero</i> .....	22
3.15	<i>Coperture assicurative Carta Corporate Individual Billing</i> .....	22
3.16	<i>Reportistica Carta Corporate Individual Billing</i> .....	22
<b>4</b>	<b>Servizi opzionali o caratteristiche tecniche migliorative</b> .....	<b>23</b>
4.1	<i>Servizi on line</i> .....	23
4.2	<i>Servizi sms informativi di sicurezza</i> .....	24
4.3	<i>Misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta Corporate Central Billing</i> .....	24
4.4	<i>Servizi per il controllo e l'analisi della spesa</i> .....	26



## 1 Premesse

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di illustrare i contenuti e le caratteristiche delle attività relative al servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, l'utilizzo delle carte di credito nell'ambito della P.A. è disciplinato dalla **L.549 del 28/12/1995**, dal **D.M. 701 del 9/12/1996** e delle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per le Pubbliche Amministrazioni.

### Utilizzo delle carte di credito nella P.A.

In merito all'utilizzo delle carte di credito nella P.A. la finanziaria del 1996 (L. 549 del 28/12/1995) ne ammette l'utilizzo da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure; l'utilizzo della carta di credito è altresì ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale inviato in missione in Italia e all'estero. L'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale può autorizzarne l'uso al restante personale.

La carta di credito può essere utilizzata per le seguenti tipologie di spesa (*D.M. 701 del 9/12/1996*, in attuazione dell'art. 1 commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della L. 549 del 28/12/1995 e del *D.P.R. n. 207 del 2010*):

- a. beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti;
- b. rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero;
- c. organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni;
- d. trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni;
- e. espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- f. esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Titolari della carta di credito possono essere i "soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonché i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato" (art. 2 comma 1 D.M. 701 del 9/12/1996).

Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito assentito ai dirigenti nonché ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attività lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali (art. 2 comma 3 D.M. 701 del 9/12/1996).



## Rapporti tra Banca d'Italia e la Ragioneria Generale dello Stato

Per quanto riguarda la normativa che regola i rapporti tra la Banca d'Italia e la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 5 dicembre 1997 n. 430 e della relativa convenzione stipulata in data 9 ottobre 1998 tra l'allora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Governatore della Banca d'Italia, la Banca d'Italia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, svolge il servizio di tesoreria centrale dello Stato per il quale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 28 marzo 1991 n.104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale (già affidato alla Banca d'Italia).

In particolare, attraverso un sistema integrato tra Banca d'Italia e Ragioneria Generale dello Stato, la tesoreria centrale esegue le operazioni di pagamento delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nel rispetto delle previsioni contenute nel D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 («Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»).

I mandati di pagamento sono eseguibili solo dopo che il servizio di tesoreria della Ragioneria Generale dello Stato ne ha disposto l'ammissione a pagamento.

A seguito poi della modernizzazione dei mezzi di pagamento e la conseguenziale eliminazione dei flussi cartacei, le disposizioni di pagamento, siano esse mandati informatici o ordini di prelevamento fondi da conti correnti di tesoreria centrale ovvero ancora spese su ordini di accreditamento, sono trasmesse dalle Amministrazioni Centrali dello Stato o dal servizio di tesoreria della Ragioneria Generale dello Stato in via telematica alla Banca d'Italia, che provvede ad eseguire i pagamenti trasmettendo la disposizione di bonifico sulla rete nazionale interbancaria.

~~

Nei paragrafi che seguono verranno dettagliate le Caratteristiche Tecniche dei servizi oggetto della presente procedura. Più precisamente verranno descritte:

- **“Caratteristiche Tecniche Minime”** delle carte di credito Corporate Central Billing e delle carte di credito Corporate Individual Billing.

Tali carte rappresentano il *servizio minimo* ai fini della formulazione dell'offerta da parte del concorrente.

- **“Caratteristiche Tecniche Migliorative”** delle carte di credito Corporate Central Billing e delle carte di credito Corporate Individual Billing.

Tali caratteristiche rappresentano *ulteriori servizi migliorativi* che, se offerti dal concorrente in fase di gara, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

### 1.1 Definizioni

Nel presente documento alle seguenti espressioni viene attribuito il significato di seguito specificato:

**Amministrazioni Pubbliche o Amministrazioni:** le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23



dicembre 2000, n. 388 s.m.i., nonché gli ulteriori soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono legittimati ad utilizzare la Convenzione.

**ATM:** sportello per il prelievo automatico, che permette al Titolare di ottenere anticipo di denaro contante nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.

**Carta di credito Corporate Central Billing:** carta di credito Corporate (ossia carta di credito aziendale) ad addebito centralizzato presso l'Amministrazione, rilasciata dall'Emittente ed utilizzata dalle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.

**Carta di credito Corporate Individual Billing:** carta di credito Corporate (ossia carta di credito aziendale) ad addebito individuale, rilasciata dall'Emittente ed utilizzata dalle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.

**Carta provvisoria d'emergenza:** carta con validità limitata, pari a 6 (sei) mesi, rilasciata al Titolare che ne fa richiesta in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della carta mentre si trova all'estero.

**Contratto di Fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni con l'Emittente tramite l'invio dell'Ordinativo di fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni della Convenzione.

**Data ordine:** data di ricezione da parte dell'Emittente dell'Ordinativo di Fornitura inviato dalle Amministrazioni.

**Emittente/Fornitore:** il concorrente aggiudicatario della procedura, al quale sarà affidata la prestazione dei servizi oggetto di gara.

**Esercizi commerciali:** esercizi presso cui è possibile utilizzare la carta.

**Estratto conto:** documento recante l'indicazione delle operazioni effettuate con la carta, il saldo e le altre informazioni contabili relative ad un determinato periodo.

**Giorni lavorativi:** i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni).

**Grace period:** numero di giorni che intercorrono fra l'emissione dell'estratto conto da parte dell'Emittente e l'effettivo pagamento all'Emittente dell'importo indicato nell'estratto conto medesimo.

**P.A.:** acronimo di Pubblica Amministrazione.

**Ordinativo di Fornitura:** documento con il quale le Amministrazioni manifestano la volontà di avvalersi dell'Emittente, alle condizioni previste dalla Convenzione, per l'acquisizione dei servizi oggetto della Convenzione stessa.

**Punto di consegna:** indirizzo di consegna delle carte di credito specificato nell'Ordinativo di Fornitura. Il punto di consegna può essere diverso dall'indirizzo dell'Amministrazione, qualora specificato nell'Ordinativo di Fornitura.



**Referente dell'Amministrazione:** dipendente dell'Amministrazione o dell'Unità Ordinante che solitamente svolge la funzione di controllo e di referente del programma di carte di credito nei confronti dell'Emittente.

**Soglia massima di spesa o plafond mensile:** importo massimo spendibile da ogni carta in un arco temporale pari ad un mese.

**Titolare:** il soggetto della Pubblica Amministrazione abilitato all'utilizzo della carta, il cui nome è riportato sulla carta stessa.

**Transazione:** operazione eseguita con carta di credito, sia essa un'operazione di pagamento piuttosto che di anticipo di denaro contante presso uno sportello ATM.

**Unità Ordinante:** l'ufficio o la persona fisica dell'Amministrazione, abilitati ad effettuare l'Ordinativo di Fornitura.

## 1.2 Durata della prestazione

L'Emittente dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento del quantitativo massimo indicato al successivo paragrafo 1.3 e comunque entro e non oltre la durata della Convenzione, pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attivazione della medesima. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi su comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo indicato al successivo paragrafo 1.3 anche eventualmente incrementato.. Consip S.p.A. si riserva, inoltre, di avvalersi della proroga della Convenzione per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016.

I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura, avranno durata pari 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di emissione della carta di credito oggetto dell'Ordinativo medesimo, così come specificato ai successivi paragrafi 2.4 e 3.4.

## 1.3 Quantitativo massimo della prestazione

L'Emittente dovrà assicurare la fornitura di un quantitativo massimo complessivo di 3.000 (tremila) carte di credito, siano esse Corporate Central Billing o Corporate Individual Billing, nonché i servizi indicati nel presente capitolato e i servizi migliorativi qualora offerti dall'Emittente medesimo.

In base alle richieste delle Amministrazioni, il numero complessivo delle carte effettivamente emesse potrà essere inferiore a 3.000 (tremila), senza che questo modifichi gli impegni contrattuali concordati fra l'Emittente e le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione.

## 1.4 Responsabile del servizio

L'Emittente si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio che sarà responsabile della gestione dei rapporti con le Amministrazioni e/o con i Titolari. Pertanto il Responsabile del Servizio rappresenterà a tutti gli effetti l'Emittente nei confronti di tali Amministrazioni e/o Titolari e, per quanto d'occorrenza, nei confronti di Consip S.p.A..



Le attività in capo al Responsabile del servizio sono:

- la supervisione e il coordinamento del servizio;
- il monitoraggio degli Ordinativi di Fornitura;
- la pianificazione delle consegne delle carte alle Amministrazioni richiedenti;
- il monitoraggio delle consegne e il controllo del rispetto dei piani concordati;
- l'effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A..

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti al Responsabile del Servizio dell'Emittente si intendono come presentate direttamente all'Emittente.

In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l'Emittente dovrà comunicare alla Consip S.p.A. le generalità del Responsabile del Servizio, unitamente ai recapiti telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica.

## **2 Carte di Credito Corporate Central Billing - Caratteristiche Tecniche Minime**

Per Carta Corporate Central Billing si intende una carta di credito aziendale – utilizzabile dal Titolare nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A. - ad addebito centralizzato presso l'Amministrazione: le spese effettuate con la carta e risultanti dall'estratto conto vengono regolate centralmente dall'Amministrazione medesima.

La Carta Corporate Central Billing viene conferita dall'Amministrazione al Titolare con l'obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte dell'Amministrazione medesima.

### **2.1 Proprietà della Carta Corporate Central Billing**

La proprietà della carta è e resta dell'Emittente, viene concessa in comodato d'uso gratuito al Titolare della carta indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

### **2.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Central Billing**

L'Emittente dovrà provvedere all'emissione del numero di carte Corporate Central Billing indicato nell'Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione.

Le carte emesse dovranno essere dotate di dispositivo microchip e dovranno riportare, sul fronte, il nominativo del Titolare nonché la data di scadenza della carta stessa.

Su richiesta dell'Amministrazione, le carte emesse dovranno riportare anche il nominativo dell'Amministrazione, che sarà stampato sulla carta secondo il layout standard utilizzato dall'Emittente.

Le carte dovranno essere consegnate nelle modalità e nel rispetto dei tempi di consegna di cui al successivo paragrafo 2.3.

### **2.3 Modalità e tempi di consegna della Carta Corporate Central Billing**

L'Emittente dovrà consegnare all'Amministrazione le carte richieste, all'indirizzo indicato dalla stessa nell'Ordinativo di fornitura, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni



solari dalla data di ricezione dell'Ordinativo medesimo. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi dell'Amministrazione, nonché il nominativo del Referente dell'Amministrazione.

Qualora l'Emittente si avvarrà di un corriere per la consegna della carta, il nome del Referente dell'Amministrazione dovrà essere riportato anche sul plico esterno utilizzato dal corriere per la consegna.

La carta dovrà essere consegnata "non attiva" dunque non utilizzabile; l'attivazione della stessa sarà effettuata secondo la procedura prevista dall'Emittente, così come specificato al successivo paragrafo 2.5.

Il PIN (*Personal Identification Number*) dovrà essere consegnato in modalità riservata direttamente al Titolare, separatamente rispetto alla consegna della carta, all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo stabilito per la consegna della carta stessa, ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che il PIN dovrà risultare sconosciuto anche al personale dell'Emittente.

#### 2.4 Periodo di validità della carta Corporate Central Billing

La validità della carta è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data della sua emissione. Il termine di scadenza della carta dovrà essere indicato sulla carta stessa.

Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno, questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato.

#### 2.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Central Billing

La Carta Corporate Central Billing può essere utilizzata dal Titolare in Italia ed all'estero presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui l'Emittente possiede licenza.

Si precisa che:

- il numero minimo di **esercizi commerciali in Italia** che accettano la carta deve essere non inferiore a **400.000** (quattrocentomila);
- il numero minimo di **esercizi commerciali nel mondo** che accettano la carta deve essere non inferiore a **5.000.000** (cinque milioni);
- il numero di **Paesi serviti**, ossia il numero di Paesi in cui è possibile utilizzare la carta, non dovrà essere inferiore a **15**. In sede di offerta tecnica, l'Emittente potrà offrire un numero di Paesi serviti superiore a detto minimo, tutto come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara.

Per utilizzare la Carta Corporate Central Billing, il Titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione messa a disposizione della Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).



## 2.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile per la Carta Corporate Central Billing

Per ogni Carta Corporate Central Billing emessa l'Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari ad **€5.000,00** (cinquemila/00), salvo diverso espresso accordo tra le parti.

In fase di presentazione dell'offerta tecnica, l'Emittente potrà offrire le seguenti caratteristiche tecniche migliorative, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara:

- a) un plafond mensile di importo maggiore rispetto al minimo richiesto e comunque non superiore a €10.000. Qualora offerto, tale importo costituirà il plafond mensile spendibile da ogni carta Corporate Central Billing emessa;
  
- b) il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00). Qualora offerto, il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere all'Emittente un aumento temporaneo dell'importo mensile spendibile da una o più carte Corporate Central Billing, fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti. Tale servizio, se offerto, dovrà essere reso disponibile da parte dell'Emittente in un tempo compreso tra un massimo di 48 (quarantotto) ore e un minimo di 1 (uno) ora. Si precisa che l'importo massimo di € 50.000,00 si andrà ad aggiungere al plafond mensile già previsto per la carta. Il Referente dell'Amministrazione, contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà specificare la durata dell'estensione, che comunque non potrà essere superiore ai due mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell'Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta.

La richiesta dell'aumento temporaneo del plafond mensile potrà essere effettuata dal Referente dell'Amministrazione via e-mail all'indirizzo indicato dall'Emittente in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara), oppure attraverso il Servizio Clienti dedicato di cui al successivo paragrafo 2.12, oppure on line qualora tale servizio sia offerto dall'Emittente e secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).

Come stabilito nello Schema di Convenzione, il plafond offerto (minimo o migliorativo) può essere derogato su espresso accordo delle parti.

## 2.7 Tasso di cambio per le Carte Corporate Central Billing

Le spese effettuate con la carta in valuta diversa dall'Euro, verranno convertite in Euro direttamente dall'Emittente attraverso il circuito internazionale di cui possiede licenza.

Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall'Euro sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% o della percentuale più bassa risultante dall'Offerta Economica.

## 2.8 Anticipo contante Carte Corporate Central Billing

Il servizio di anticipo di denaro contante consiste nella possibilità per il Titolare di prelevare con la carta denaro contante in Italia e all'estero presso gli sportelli ATM, attraverso l'inserimento del PIN.



L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull'importo prelevato, pari al 4% o alla percentuale più bassa risultante dall'Offerta Economica.

Il numero minimo complessivo di sportelli ATM, in Italia e all'estero, deve essere non inferiore a **500.000** (cinquecentomila). In sede di offerta tecnica, l'Emittente potrà offrire un numero di ATM in Italia e all'estero superiore a detto minimo, tutto come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara.

## 2.9 Modalità di emissione ed invio dell'estratto conto per le Carte Corporate Central Billing

L'Emittente dovrà inviare sia all'Amministrazione che al Titolare un estratto conto mensile, secondo le modalità di seguito specificate:

### › estratto conto per il Referente dell'Amministrazione

- **estratto conto globale in formato cartaceo** da inviare al Referente dell'Amministrazione all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

L'estratto conto globale cartaceo dovrà contenere l'elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.

Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.

- **estratto conto globale in formato elettronico** non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare al Referente dell'Amministrazione via e-mail attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

L'estratto conto globale elettronico dovrà contenere l'elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.

Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell'estratto conto da parte dell'Amministrazione, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).

In particolare, qualora l'Emittente in sede di offerta tecnica (in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line") abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto globale on line in formato elettronico non lavorabile, il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere all'Emittente stesso di non inviare l'estratto conto cartaceo e dunque mantenere l'estratto conto elettronico via e – mail e/o scaricabile on line.

L'estratto conto globale (sia nel formato cartaceo che in quello elettronico) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- numero della carta;
- nominativo del Titolare;
- data emissione dell'estratto conto;
- saldo precedente e situazione pagamenti;



- data operazione di ogni singola transazione;
- data contabile di ogni singola transazione;
- valore di ogni singola transazione;
- denominazione dell'esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;
- luogo della transazione;
- eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall'Euro);
- saldo del periodo;
- spese per bolli;
- eventuali quote associative;
- riferimenti telefonici del servizio clienti.

#### › estratto conto per il Titolare della Carta

- **estratto conto individuale in formato cartaceo** da inviare al Titolare all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura, entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza.  
Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.
- **estratto conto individuale in formato elettronico** non lavorabile (ad esempio .pdf) da inviare via e-mail al Titolare all'indirizzo elettronico indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza.

Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell'estratto conto da parte del Titolare, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).

In particolare, qualora l'Emittente in sede di Offerta Tecnica (in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line") abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile, il Titolare potrà richiedere all'Emittente stesso di non inviare l'estratto conto cartaceo e dunque mantenere l'estratto conto elettronico via e – mail e/o scaricabile on line.

L'estratto conto individuale (sia nel formato cartaceo sia nel formato elettronico) dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- numero della carta;
- nominativo del Titolare;
- data emissione dell'estratto conto;
- saldo precedente e situazione pagamenti;
- data operazione di ogni singola transazione;
- data contabile di ogni singola transazione;
- valore di ogni singola transazione;



- denominazione dell'esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;
- luogo della transazione;
- eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall'Euro);
- saldo del periodo;
- spese per bolli;
- eventuali quote associative;
- riferimenti telefonici del servizio clienti.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale dell'Emittente qualora l'Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line", abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE e s.m.i.

#### 2.10 Modalità e Tempi di pagamento degli importi risultanti dall'estratto conto per le Carte Central Billing

Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta Corporate Central Billing, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto, verrà regolato mediante bonifico bancario predisposto dall'Amministrazione sul conto corrente comunicato dall'Emittente alla Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).

Si precisa che in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo sull'estratto conto, si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. (nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte nonostante qualunque patto contrario).

Tale bonifico bancario verrà effettuato dall'Amministrazione decorsi **30 (trenta) giorni solari** dalla data di emissione dell'estratto conto stesso (*grace period*) o nel maggiore termine offerto risultante dall'Offerta Tecnica, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.

#### 2.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Central Billing

L'Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento ad una o più carte Corporate Central Billing, mediante recesso, senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all'Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la Carta non dovrà essere più attiva e dunque non più utilizzabile.



Restano salvi i pagamenti dovuti all'Emittente per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.

L'Emittente potrà richiedere all'Amministrazione e/o al Titolare che la carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.

L'Emittente potrà revocare e/o sospendere una o più Carte Corporate Central Billing dandone comunicazione al Titolare e all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. La revoca e/o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell'Emittente. La comunicazione della sospensione e/o della revoca dovrà contenere il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate Central Billing non sarà più utilizzabile.

#### 2.12 Servizio clienti dedicato per le Carte Corporate Central Billing

L'Emittente dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni (Referenti e Titolari) un servizio telefonico dedicato, attivo durante l'orario d'ufficio (quindi, almeno dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì) che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a generici servizi informativi.

Tale servizio dovrà essere attivo a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

L'Emittente metterà a disposizione uno o più referenti che forniranno alle Amministrazioni informazioni sulla Convenzione, supporto circa la compilazione degli Ordinativi di Fornitura, assistenza e soluzioni tecniche (formato elettronico estratto conto, report, ecc.), risoluzione di problematiche di carattere amministrativo (pagamenti estratto conto, ecc.).

In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l'Emittente dovrà comunicare nominativo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo mail del referente (o dei referenti) di cui sopra.

#### 2.13 Call Center per le Carte Corporate Central Billing

L'Emittente dovrà mettere a disposizione del Referente dell'Amministrazione e del Titolare, un'assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Italia e all'estero.

Tale servizio dovrà essere attivo a partire dalla data di attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale assistenza telefonica dovrà supportare i fruitori del servizio in:

- assistenza Titolari (saldo, consultazione situazione contabile, ultimi movimenti, disponibilità residua, estratto conto, ecc.);
- richiesta di blocco e/o di sostituzione della carta per furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della stessa;
- nuova emissione del PIN;
- informazioni relative alle coperture assicurative associate all'utilizzo della carta;



- addebito non riconosciuto;
- richieste relative all'utilizzo della carta;
- richieste relative al circuito di spendibilità;
- variazione indirizzo.

Su richiesta della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione, l'Emittente dovrà dare evidenza delle chiamate ricevute fornendo per ogni chiamata il dettaglio della data della chiamata, degli estremi del Referente dell'Amministrazione e/o del Titolare, del contenuto della chiamata.

In fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara) l'Emittente dovrà comunicare il numero di assistenza telefonica.

2.14 Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Central Billing in Italia e all'estero

*A. Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta in Italia*

In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta in Italia, l'Amministrazione e/o il Titolare ne dovranno dare immediata comunicazione telefonica all'Emittente attraverso il Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13.

In seguito a tale comunicazione, l'Emittente dovrà provvedere all'immediato blocco della carta, secondo le procedure dell'Emittente stesso.

Nel caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione delle carte di credito, l'Amministrazione e/o il Titolare dovranno anche provvedere a presentare denuncia alle competenti autorità. Copia della predetta denuncia dovrà essere inviata all'Emittente.

Contestualmente alla richiesta di blocco della carta per smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle carte di credito in Italia, l'Amministrazione e/o il Titolare potranno richiedere telefonicamente al Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13, l'emissione di una nuova carta. L'Emittente dovrà consegnare la nuova carta definitiva al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi che decorrono dal giorno di richiesta della nuova carta.

L'eventuale riduzione del periodo entro il quale viene resa disponibile tale carta sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica, così come specificato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.

Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.



*B. Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta all'estero*

In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento della carta all'estero, l'Amministrazione e/o il Titolare ne dovranno dare immediata comunicazione telefonica all'Emittente attraverso il Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13.

In seguito a tale comunicazione, l'Emittente dovrà provvedere all'immediato blocco della carta secondo le procedure dell'Emittente stesso.

Nel caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione delle carte di credito, l'Amministrazione e/o il Titolare dovranno anche provvedere a presentare denuncia alle competenti autorità. Copia della predetta denuncia dovrà essere inviata all'Emittente.

Contestualmente alla richiesta di blocco della carta per smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle carte di credito all'estero, l'Amministrazione e/o il Titolare potranno richiedere telefonicamente al Call Center di cui al precedente paragrafo 2.13, l'emissione di una nuova carta. L'Emittente dovrà consegnare la nuova carta definitiva al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi che decorrono dal giorno di richiesta della nuova carta.

L'eventuale riduzione del periodo entro il quale viene resa disponibile tale carta sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica, così come specificato nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. Si precisa, a tal proposito, che nel caso di consegna entro 1, 2 o 3 giorni lavorativi, la carta provvisoria d'emergenza dovrà avere una validità limitata pari a 6 (sei) mesi e potrà non riportare il nominativo del Titolare. Inoltre, dovrà essere invalidata, tramite taglio verticale, e riconsegnata all'Emittente dal Titolare una volta rientrato in Italia. L'emissione della carta provvisoria d'emergenza è gratuita.

Nei casi di utilizzo non autorizzato conseguente a furto o smarrimento della carta, per quanto attiene ad eventuali perdite a carico del Titolare e/o Amministrazione, si applica quanto previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

*C. Denaro contante di emergenza all'estero*

In fase di presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Emittente potrà mettere a disposizione del Titolare il servizio di "Denaro contante di emergenza all'estero", così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.

L'Emittente, in caso di offerta di tale servizio, dovrà presentare in allegato all'Offerta Tecnica la descrizione del servizio medesimo, secondo le modalità specificate al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.



Per utilizzare tale servizio, qualora offerto, il Titolare dovrà seguire la procedura messa a disposizione della Consip S.p.A. dall'Emittente al momento della stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).

#### 2.15 Coperture assicurative Carta Corporate Central Billing

Al Titolare della Carta Corporate Central Billing dovranno essere garantite le seguenti coperture assicurative connesse all'utilizzo della carta:

- A. Assicurazione per distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna bagagli. Il massimale garantito dovrà avere un importo:
- per bagaglio ed effetti personali: almeno pari a €500,00
  - per singolo articolo: almeno pari a €150,00
  - per oggetti di valore: almeno pari a €150,00
  - per ritardo del bagaglio: almeno pari a €250,00
- B. Assicurazione per il rischio infortuni viaggi (compreso volo) con capitali garantiti per persona almeno pari a:
- per il caso di morte: €150.000
  - per il caso di invalidità permanente: €150.000

In aggiunta, l'Emittente in fase di presentazione dell'Offerta Tecnica potrà mettere a disposizione del titolare la seguente copertura assicurativa aggiuntiva:

- › Assicurazione per furto contanti prelevati con la carta, avvenuto entro le 12 ore successive al prelievo. Il massimale garantito dovrà avere un importo pari almeno a €500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sia per le coperture assicurative minime richieste sia per le coperture assicurative aggiuntive eventualmente offerte, in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara), l'Emittente si impegna a consegnare a Consip S.p.A. copia delle predette polizze assicurative.

#### 2.16 Reportistica per le Carte Corporate Central Billing

L'Emittente renderà disponibile a Consip un servizio di reportistica inerente l'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico. Tale reportistica dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito specificato.

- a) Informazioni sulle eventuali contestazioni sollevate dalle Amministrazioni e/o dai Titolari della carta, ogni qualvolta si verifichi l'evento.
- b) Reportistica mensile: entro il giorno 15 di ogni mese, l'Emittente dovrà inviare a Consip un report contenente le informazioni sotto elencate relative al mese precedente a quello di invio del report stesso.



Per ciascun periodo di riferimento (mese precedente a quello dell'invio del report) e per ciascuna carta emessa a seguito di richiesta da parte di ciascuna Amministrazione, il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione richiedente;
- dipartimento/ufficio richiedente;
- se la carta risulta in essere oppure bloccata nel periodo di riferimento, con eventuale dettaglio di:
  - data del blocco;
  - motivo del blocco (furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione, carta riconsegnata dal titolare, carta sospesa, ...) con l'indicazione della data a partire dalla quale la carta non è più utilizzabile;
- per ciascuna carta in essere nel periodo di riferimento, l'indicazione se la carta ha effettuato movimenti (carta attiva nel periodo di riferimento) o se, viceversa, la carta non è stata utilizzata dal Titolare (carta inattiva nel periodo di riferimento);
- per ciascuna carta attiva nel periodo di riferimento, il dettaglio di ciascun movimento effettuato. In particolare, per ciascun movimento:
  - importo della spesa effettuata;
  - tipologia di spesa (alberghi, linee aeree, taxi, ...);
  - Paese in cui è stata effettuata la spesa;
  - spesa effettuata in valuta Euro o extra Euro;
  - spesa effettuata in modalità "tradizionale" oppure on line.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere inviate a Consip all'indirizzo di posta [cartedicredito5@acquistinretepa.it](mailto:cartedicredito5@acquistinretepa.it) attraverso un file elettronico lavorabile, i cui eventuali ulteriori contenuti saranno concordati con l'Emittente in fase di stipula della Convenzione.

### **3 Carte di Credito Corporate Individual Billing – Caratteristiche Tecniche Minime**

Per "Carta di Credito Corporate Individual Billing" si intende una carta di credito aziendale – utilizzabile dal Titolare nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di utilizzo della carta di credito nella P.A. - con addebito diretto sul conto corrente del Titolare, conferita dall'Amministrazione al Titolare con l'obiettivo di semplificare il processo di rendicontazione della spesa da parte dell'Amministrazione medesima.

#### **3.1 Proprietà della Carta Corporate Individual Billing**

La proprietà della carta è e resta dell'Emittente. La carta viene concessa in comodato d'uso gratuito al Titolare della carta indicato nell'Ordinativo di fornitura.



### 3.2 Modalità di emissione della Carta Corporate Individual Billing

L'Emittente dovrà provvedere all'emissione del numero di carte indicato nell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Amministrazione, le quali dovranno essere consegnate nel rispetto dei tempi di cui al successivo paragrafo 3.3.

Le carte emesse dovranno essere dotate di dispositivo microchip e dovranno riportare, sul fronte, il nominativo del Titolare della carta stessa.

Prima dell'emissione della carta a favore del Titolare richiedente, l'Emittente potrà svolgere una serie di controlli o verifiche sulla posizione bancaria del Titolare stesso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente di settore e dalle proprie procedure interne. Una descrizione delle modalità con cui si svolgeranno i controlli e le verifiche di cui sopra, potrà essere richiesta all'Emittente dalla Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, in qualunque momento prima della richiesta dell'emissione di una o più carte.

### 3.3 Modalità di consegna della Carta Corporate Individual Billing

L'Emittente dovrà consegnare al Titolare, all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, le carte richieste a mezzo plico assicurato entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura completato in ogni sua parte.

La carta dovrà essere consegnata "non attiva" dunque non utilizzabile; l'attivazione della stessa sarà effettuata secondo la procedura di attivazione prevista dall'Emittente, così come specificato al successivo paragrafo 3.5.

Il PIN di ciascuna Carta dovrà essere consegnato in modalità riservata al Titolare della carta entro il termine massimo stabilito per la carta stessa ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

### 3.4 Periodo di validità della Carta Corporate Individual Billing

La validità della carta è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di emissione della stessa. Il termine di scadenza della carta dovrà essere indicato sulla carta stessa. Qualora sulla carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno, questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato.

### 3.5 Modalità di utilizzo della Carta Corporate Individual Billing

Per utilizzare la carta il Titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e seguire la procedura di attivazione messa a disposizione della Consip S.p.A. in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara).

La carta può essere utilizzata dal Titolare in Italia ed all'estero presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui l'Emittente della carta possiede licenza. Relativamente agli esercizi commerciali in Italia e all'estero e al numero di Paesi serviti, vale quanto disciplinato al precedente paragrafo 2.5 per le carte Corporate Central Billing.

Attese le modalità di pagamento dell'estratto conto di cui al successivo paragrafo 3.10, il Titolare della Carta Corporate Individual Billing non potrà utilizzare le medesime per le spese effettuate per motivi di



servizio relative a contratti che, in base alla normativa vigente, sono soggetti all'attribuzione del CIG (Codice Identificativo della Gara) da parte dell'ANAC.

### 3.6 Soglie massime di spesa o Plafond mensile Carta Corporate Individual Billing

Per ogni carta emessa, l'Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari a **€5.000,00** (cinquemila/00) salvo diverso espresso accordo tra le parti.

Come stabilito nello Schema di Convenzione, il plafond può essere derogato su espresso accordo delle parti.

### 3.7 Tasso di cambio Carta Corporate Individual Billing

Per le caratteristiche di tale servizio di rimanda a quanto disciplinato per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.7.

### 3.8 Anticipo contante Carta Corporate Individual Billing

Per le caratteristiche di tale servizio di rimanda a quanto disciplinato per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.8.

### 3.9 Modalità di emissione ed invio dell'estratto conto Carta Corporate Individual Billing

L'Emittente dovrà mettere a disposizione del Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo al periodo di competenza, un **estratto conto individuale in formato cartaceo** da inviare con cadenza mensile al Titolare della carta all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura.

Eventuali altre modalità di invio/consultazione dell'estratto conto da parte del Titolare, costituiranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 4.1 (Servizi on line).

In particolare qualora l'Emittente in sede di offerta Tecnica abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto on line in formato elettronico non lavorabile, il Titolare potrà richiedere all'Emittente stesso di non ricevere l'estratto conto cartaceo.

Tale estratto conto dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- numero della carta;
- nominativo del Titolare;
- data emissione dell'estratto conto;
- saldo precedente e situazione pagamenti;
- data operazione di ogni singola transazione;
- data contabile di ogni singola transazione;
- valore di ogni singola transazione;
- denominazione dell'esercizio commerciale presso il quale è stata effettuata la transazione/denominazione del soggetto beneficiario della transazione;



- luogo della transazione;
- eventuale tasso di cambio applicato (in caso di transazioni in valuta diversa dall'Euro);
- saldo del periodo;
- spese per bolli;
- eventuali quote associative;
- riferimenti telefonici del servizio clienti.

Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica la carta per cui viene emesso l'estratto conto.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale dell'Emittente qualora l'Emittente stesso, in corrispondenza della caratteristica tecnica migliorativa "Servizi on line", abbia offerto la possibilità di scaricare l'estratto conto in formato elettronico) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

### 3.10 Modalità e tempi di pagamento degli importi risultanti dall'estratto conto della Carta Corporate Individual Billing

Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto, verrà regolato mediante addebito automatico sul conto corrente indicato dal Titolare sull'Ordinativo di Fornitura, decorsi 30 (trenta) giorni solari dall'emissione dell'estratto conto stesso (*grace period*) o nel maggiore termine offerto risultante dall'Offerta Tecnica.

### 3.11 Rinuncia/recesso, revoca e sospensione della Carta Corporate Individual Billing

L'Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento, mediante recesso, ad una o più carte Corporate Individual Billing senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all'Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile.

Restano salvi i pagamenti dovuti all'Emittente per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.

L'Emittente potrà richiedere al Titolare che la Carta Individual Billing oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.



L'Emittente potrà revocare e/o sospendere una o più carte Corporate Individual Billing dandone comunicazione al Titolare a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. Tale revoca o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell'Emittente. La comunicazione della sospensione o della rinuncia dovrà contenere la data a partire dalla quale la carta non sarà più utilizzabile e il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate Individual Billing non sarà più utilizzabile.

### 3.12 Servizio clienti dedicato Carta Corporate Individual Billing

Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.12.

### 3.13 Call Center Carta Corporate Individual Billing

Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.13.

### 3.14 Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o danneggiamento delle Carte Corporate Individual Billing in Italia e all'estero

Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.14.

### 3.15 Coperture assicurative Carta Corporate Individual Billing

Per le caratteristiche di tale servizio sono valide le medesime condizioni previste per le Carte Corporate Central Billing, paragrafo 2.15.

### 3.16 Reportistica Carta Corporate Individual Billing

L'Emittente renderà disponibile a Consip un servizio di reportistica inerente l'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico. Tale reportistica dovrà contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto di seguito specificato.

- a) Informazioni sulle eventuali contestazioni sollevate dalle Amministrazioni e/o dai Titolari della carta, ogni qualvolta si verifichi l'evento.
- b) Reportistica mensile quantitativa e qualitativa: entro il giorno 15 di ogni mese, l'Emittente dovrà inviare a Consip un report contenente le informazioni sotto elencate relative al mese precedente a quello di invio del report stesso.

Per ciascun periodo di riferimento (mese precedente a quello dell'invio del report) e per ciascuna carta emessa a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, il report dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Amministrazione richiedente;



- dipartimento/ufficio richiedente;
- se la carta risulta in essere oppure bloccata nel periodo di riferimento, con eventuale dettaglio di:
  - data del blocco;
  - motivo del blocco (furto, smarrimento, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione, carta riconsegnata dal titolare, carta sospesa, ...) con l'indicazione della data a partire dalla quale la carta non è più utilizzabile;
- per ciascuna carta in essere nel periodo di riferimento, l'indicazione se la carta ha effettuato movimenti (carta attiva nel periodo di riferimento) o se, viceversa, la carta non è stata utilizzata dal Titolare (carta inattiva nel periodo di riferimento);
- per ciascuna carta attiva nel periodo di riferimento, il dettaglio di ciascun movimento effettuato. In particolare, per ciascun movimento:
  - importo della spesa effettuata;
  - tipologia di spesa (alberghi, linee aeree, taxi, ...);
  - Paese in cui è stata effettuata la spesa;
  - spesa effettuata in valuta Euro o extra Euro;
  - spesa effettuata in modalità "tradizionale" oppure on line.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere inviate a Consip all'indirizzo di posta [cartedicredito5@acquistinretepa.it](mailto:cartedicredito5@acquistinretepa.it) attraverso un file elettronico lavorabile, i cui eventuali ulteriori contenuti saranno concordati con l'Emittente in fase di stipula della Convenzione.

#### **4 Servizi opzionali o caratteristiche tecniche migliorative**

L'Emittente in fase di presentazione dell'offerta tecnica potrà offrire i seguenti servizi opzionali che, se offerti, saranno oggetto di attribuzione del punteggio tecnico, così come meglio specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara.

##### **4.1 Servizi on line**

Alcuni dei servizi on line offerti per le Carte Corporate Central Billing saranno validi anche per le Carte Corporate Individual Billing

In particolare, così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l'Emittente in fase di presentazione dell'offerta dovrà indicare:

- Sia per le Carte Corporate Central Billing che per le Carte Corporate Individual Billing la possibilità per il Titolare di scaricare l'estratto conto in formato non lavorabile (ad esempio .pdf);
- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di aggiornare on line il profilo dei Titolari (a titolo esemplificativo aggiornare l'anagrafica del Titolare – indirizzo del Titolare per l'invio dell'estratto conto);
- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di annullare una o più carte on line;



- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di scaricare l'estratto conto globale in formato non lavorabile (ad esempio .pdf);
- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile (ad esempio .xls);
- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di visualizzare on line lo storico degli estratti conto di almeno 12 mesi di ciascuna carta;
- Limitatamente alle Carte Corporate Central Billing, la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di modificare on line il plafond mensile di ogni singola carta, qualora l'Emittente in fase di offerta tecnica abbia offerto il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile della Carta Corporate Central Billing, così come specificato al paragrafo 2.6 lettera b) del presente Capitolato Tecnico.

Per utilizzare i servizi che tra quelli di cui sopra l'Emittente si impegnerà ad offrire in fase di Offerta tecnica, il Titolare dovrà seguire la procedura messa a disposizione della Consip S.p.A. dall'Emittente in fase di stipula della Convenzione (si veda paragrafo 9 del Disciplinare di gara)

#### 4.2 Servizi sms informativi di sicurezza

Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l'Emittente in fase di presentazione dell'offerta tecnica potrà offrire:

- a) Per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing: servizio gratuito per il Titolare di avviso movimenti carta via sms, che l'Emittente invierà al numero di cellulare del Titolare indicato nell'Ordinativo di fornitura, per transazioni di importo uguale o superiore a €50.
- b) Per carte Corporate Central Billing: servizio di avviso via sms di avvenuto aumento temporaneo del plafond mensile della carta. Si precisa che tale servizio potrà essere offerto qualora sia già stato offerto dall'Emittente, in fase di presentazione dell'Offerta tecnica, il servizio di aumento temporaneo del plafond per un importo massimo di €50.000.

#### 4.3 Misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta Corporate Central Billing

Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l'Emittente in fase di presentazione dell'offerta tecnica, qualora vengano offerte le misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte Corporate Central Billing, dovrà descrivere tali misure all'interno della Relazione Tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara, presentata secondo le modalità previste nel paragrafo 5 del Disciplinare di Gara. A tal proposito, si precisa che:



- per uso improprio della carta di credito si intende l'utilizzo non autorizzato o, comunque, non consentito della carta medesima;
- i servizi eventualmente offerti saranno validi solo ed esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing.

In particolare, l'Emittente avrà la possibilità di offrire:

*a. Servizio di supporto per la prevenzione*

Descrizione delle procedure e/o controlli che l'Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno al fine della prevenzione di frodi verso la P.A. nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte di credito, previa analisi delle specifiche esigenze dell'Amministrazione Contraente.

*b. Procedure e/o controlli per la prevenzione*

Descrizione delle procedure e/o dei controlli che l'Emittente si impegna ad eseguire nelle fasi di nelle fasi di avvio del servizio e di successivo utilizzo della carta, al fine della prevenzione di frodi verso la P.A. nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio delle carte di credito.

I servizi offerti dall'Emittente in fase di presentazione dell'offerta tecnica dovranno essere prestati dall'Emittente stesso, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente nell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora l'Amministrazione in fase di Ordinativo di Fornitura abbia rinunciato all'esecuzione di uno o più servizi, l'Amministrazione stessa nel corso di esecuzione del singolo Contratto di Fornitura avrà comunque la possibilità di richiedere l'attivazione di uno o più servizi, dandone comunicazione scritta all'Emittente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi che decorrono dal momento della richiesta scritta e salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora l'Amministrazione non abbia rinunciato all'erogazione dei servizi offerti, l'Amministrazione stessa nel corso di esecuzione del singolo Contratto di Fornitura avrà comunque la possibilità di rinunciare ad uno o più servizi dandone comunicazione scritta all'Emittente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi che decorrono dal momento della richiesta scritta e salvo diverso accordo tra le parti.



#### 4.4 Servizi per il controllo e l'analisi della spesa

Così come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, l'Emittente in fase di presentazione dell'offerta tecnica, qualora vengano offerti i servizi aggiuntivi per il controllo e l'analisi della spesa, dovrà descrivere tali servizi all'interno della una Relazione Tecnica conforme al modello di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara, presentata secondo le modalità previste nel paragrafo 5 del Disciplinare di Gara.

In particolare, l'Emittente avrà la possibilità di offrire:

*a. Servizi per il Titolare per il controllo delle movimentazioni effettuate con la carta*

Descrizione delle ulteriori soluzioni e/o strumenti di controllo rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato Tecnico messi a disposizione del Titolare, anche mediante l'impiego di supporti informatici, al fine del controllo delle transazioni effettuate, sia per la carta Corporate Central billing che per la carta Corporate Individual Billing.

*b. Servizi per il Referente dell'Amministrazione per l'analisi della spesa effettuata con la carta*

Descrizione delle ulteriori soluzioni e/o strumenti di controllo rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato Tecnico messi a disposizione del Referente dell'Amministrazione, anche mediante l'impiego di supporti informatici, per l'analisi delle spese effettuate con la carta Corporate Central Billing, ai fini del monitoraggio delle performance e a supporto del processo decisionale e di controllo strategico delle spese sostenute.

## **Guida alla Convenzione**

# ***Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni***

***Edizione V***

***Lotto unico***

***Versione***

***1.2***

## INDICE

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Oggetto della Convenzione</b> .....	3
2.1 Durata della Convenzione e dei contratti .....	3
2.2 Servizi .....	3
<b>3. Carte di Credito Corporate Central e Individual Billing (Professional) – Aspetti generali</b> .....	4
<b>4. Carte di credito Corporate - Caratteristiche</b> .....	7
<b>5. Condizioni economiche per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing (Professional)</b> .....	14
<b>6. Penali e relativa procedura di applicazione</b> .....	15
6.1 Penali.....	15
6.2 Procedura di applicazione delle penali.....	16
<b>7. Come Ordinare</b> .....	18
<b>8. Allegati</b> .....	20
8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali .....	20
8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali .....	22

## 1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni E d . 5 – Lotto unico (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Nexi Payments S.p.A.** (ex CartaSi S.p.A.), di seguito Fornitore, quale aggiudicatario della procedura di gara.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione? > Che strumento vuoi usare? > Carte di Credito 5.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

## 2. Oggetto della Convenzione

### 2.1 Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione della carta medesima.

### 2.2 Servizi

Oggetto della Convenzione stipulata con il Fornitore è la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito Corporate per la gestione delle spese legate alle trasferte e alle missioni dei propri dipendenti. Sono previste, a tal fine, due differenti tipologie di Carte di Credito Corporate:

- **Carte di Credito Corporate Central Billing** ("*Carte di Credito Nexi Consip Central Billing*"),, ovvero carte di credito le cui spese effettuate verranno addebitate sul conto dell'Amministrazione e regolate

mediante bonifico bancario predisposto dall'Amministrazione medesima (o dal tesoriere nei casi previsti dalla normativa vigente) sul conto corrente indicato da Nexi Payments.

- **Carte di Credito Corporate Individual Billing** (*"Carta di Credito Nexi Consip Professional"*), ovvero carte di credito le cui spese effettuate verranno addebitate direttamente sul conto corrente personale del dipendente dell'Amministrazione.

Ciascuna Amministrazione potrà decidere di aderire alla Convenzione ordinando solo una o entrambe le tipologie di carta, sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. 3.000 (tremila) carte di credito Corporate.

Gli strumenti messi a disposizione dalla Convenzione permettono di cogliere opportunità di risparmio sfruttando i dati di spesa relativi alle carte, informatizzare la rendicontazione delle spese grazie ai dati delle carte, integrare una soluzione per la gestione delle spese con i sistemi finanziari ed utilizzare gli strumenti on-line e i servizi a valore aggiunto per un maggiore controllo di gestione.

### **3. Carte di Credito Corporate Central e Individual Billing (Professional) – Aspetti generali**

Le carte di credito in Convenzione sono emesse da Nexi Payments a nome dei dipendenti (Titolari) indicati dalla Pubblica Amministrazione, che ne farà richiesta sottoscrivendo l'Ordinativo di Fornitura e la documentazione predisposta sul sito <http://www.acquistinretepa.it> relativa all'Amministrazione stessa e ai Titolari.

Il Titolare effettua le spese utilizzando direttamente la Carta presso gli Esercizi convenzionati, aderenti al circuito di riferimento Nexi Payments (Visa). I Titolari possono così effettuare acquisti senza denaro contante presso una vastissima rete di esercizi commerciali in Italia e all'estero nel rispetto delle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti che il Titolare e la Pubblica Amministrazione s'impegnano a rispettare.

In particolare, le carte di credito Corporate Nexi Payments consentono di effettuare acquisti in più di **400.000** esercizi commerciali in Italia e più di **5.000.000** esercizi commerciali nel mondo, distribuiti in **210 Paesi** e di prelevare contante sia in Italia che all'estero da circa **3.200.000 sportelli ATM** delle banche convenzionate con il circuito di riferimento (VISA) attraverso l'inserimento del PIN. L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione.

#### **Titolare della carta**

Titolare della Carta è il dipendente dell'Amministrazione, abilitato all'utilizzo della medesima, il cui nome è riportato sulla stessa.

#### **Proprietà della carta**

La proprietà della carta è e resta del Fornitore. La carta viene concessa in comodato d'uso gratuito al Titolare.

#### **Periodo di validità della carta**

La validità della carta è di 36 mesi a partire dalla data della sua emissione ed è valida fino al termine di scadenza indicato sulla stessa. Nel periodo di validità della carta, il rinnovo annuale avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna conferma e salvo che l'Amministrazione e/o il Titolare abbiano fatto pervenire al Fornitore comunicazione di rinuncia.

### **Procedura di attivazione dalle carta**

Ricevuta la carta, il Titolare dovrà contattare il servizio Nexi Payments al numero **800.99.34.00** attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

### **Modalità di utilizzo della carta**

Per utilizzare la carta il Titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa.

### **Ritardo nei pagamenti dell'estratto conto**

In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente e/o del Titolare nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per ciascuna carta, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.

### **Servizi in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o deterioramento delle carta**

In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione, contraffazione o deterioramento delle carta Corporate in Italia o all'estero, è prevista la sostituzione in due giorni della Carta (con carta definitiva in Italia e con carta provvisoria o definitiva all'estero).

La richiesta può pervenire a Nexi Payments telefonicamente dal Titolare contattando telefonicamente il call center attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (800.382.385).

### **Coperture assicurative** Nexi

Payments offre:

- una copertura assicurativa in caso di distruzione, danneggiamento, furto e ritardo consegna dei bagagli;
- una copertura assicurativa per il rischio infortuni viaggi (compreso volo);
- una copertura assicurativa per furto contanti prelevati con la carta, avvenuto entro le 12 ore successive al prelievo (la polizza salvaguarda il Titolare anche se, in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo della Carta Nexi Payments, risultanti da estratto conto della Nexi Payments S.p.A.. In questo caso la società rimborserà all'assicurato stesso la somma di 500,00 euro. Questa garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelievo suddetto).

La polizza può essere scaricata tramite la sezione dedicata alla Convenzione su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### **Servizio Clienti dedicato**

Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni un servizio e-mail: [supporto.vendite@nexi.it](mailto:supporto.vendite@nexi.it) che funge da centro di ricezione e gestione delle problematiche relative ai servizi di post vendita e informazioni sulla Convenzione, supporto alla compilazione degli Ordinativi di Fornitura, assistenza e soluzioni tecniche (format elettronico estratto conto, report), risoluzione problematiche di carattere amministrativo (pagamenti, estratto conto, ecc.).

Il Referente che fornirà alle Amministrazioni le suddette informazioni è:

**Maurizio Fassari**

Ufficio Public Administration

Tel. 02.3488.8246

Cell. 348.2790152

Email: [supporto.vendite@nexi.it](mailto:supporto.vendite@nexi.it)

Email: [maurizio.fassari@nexi.it](mailto:maurizio.fassari@nexi.it)

Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni anche un servizio telefonico dedicato attivo durante l'orario di ufficio (quindi almeno dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì) che funge da centro di ricezione e gestione delle problematiche relative a generici servizi informativi (800.382.385).

Inoltre, per l'invio delle richieste di informazioni relative all'estratto conto (per il prodotto Central Billing) è disponibile l'indirizzo email: [assistenzabanche.credito@nexi.it](mailto:assistenzabanche.credito@nexi.it); per l'invio delle conferme di avvenuto bonifico in favore di Nexi è disponibile l'indirizzo email: [gestione.crediti@nexi.it](mailto:gestione.crediti@nexi.it)

### **Call Center**

Nexi Payments ha messo a disposizione dei Referenti delle Amministrazioni e del Titolare, un'assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (800.382.385). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale assistenza telefonica supporterà i fruitori del servizio in:

- assistenza Titolari (saldo, consultazione situazione contabile, ultimi movimenti, disponibilità residua, estratto conto);
- richiesta di blocco della Carta per furto o smarrimento o deterioramento;
- richiesta di sostituzione della Carta per furto o smarrimento o deterioramento; - nuova emissione del PIN;
- informazioni relative alle coperture assicurative e ai servizi di assistenza associate all'utilizzo della Carta;
- addebito non riconosciuto;
- richieste relative all'utilizzo della Carta; - richieste relative al circuito di spendibilità; - variazione indirizzo.

### **Responsabile del Servizio**

Nexi Payments ha nominato un Responsabile del Servizio per la gestione dei rapporti con le Amministrazioni e/o con i Titolari; pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti Nexi Payments nei confronti di tali Amministrazioni e/o Titolari e inoltre, per quanto d'occorrenza, nei confronti di Consip S.p.A.. Il Responsabile del Servizio sarà responsabile delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- monitoraggio degli Ordinativi di fornitura;
- pianificazione delle consegne delle Carte alle Amministrazioni richiedenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- effettuazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti e/o della Consip S.p.A..

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti al Responsabile del Servizio di Nexi si intendono come presentate direttamente a Nexi Payments.

### **Responsabile del Servizio Nexi Payments**

**Sig. Domenico Testasecca**

Uff. Public Administration

Tel.: 023488.2245

Cell.:348 2680974

Email: [supporto.vendite@nexi.it](mailto:supporto.vendite@nexi.it)

Email: [domenico.testasecca@nexi.it](mailto:domenico.testasecca@nexi.it)

#### 4. Carte di credito Corporate - Caratteristiche

##### Modalità di consegna delle Carte

**Carte di Credito Central Billing:** Nexi Payments dovrà consegnare all'Amministrazione le carte richieste, all'indirizzo indicato dalla stessa nell'Ordinativo di fornitura, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione dell'Ordinativo medesimo. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi dell'Amministrazione, nonché il nominativo del Referente dell'Amministrazione.

**Carte di Credito Individual Billing (Professional):** Nexi Payments dovrà consegnare le carte richieste al Titolare, all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, a mezzo plico assicurato entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura completato in ogni sua parte.

Qualora Nexi Payments si avvarrà di un corriere per la consegna delle carte, il nome del Referente dell'Amministrazione dovrà essere riportato anche sul plico esterno utilizzato dal corriere per la consegna.

Le carte dovranno essere consegnate "non attive" dunque non utilizzabili; l'attivazione delle stesse saranno effettuate secondo la procedura di attivazione prevista da Nexi Payments.

Il PIN viene spedito in busta separata all'indirizzo dell'Amministrazione, separatamente rispetto alla consegna della Carta, entro il termine massimo stabilito per la consegna della carta stessa, ossia entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari che decorrono dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. La busta riporta il cognome e nome del dipendente, il nome dell'Amministrazione e l'indirizzo dell'Amministrazione. Le procedure ed i controlli per la consegna del PIN sono a carico dell'ufficio dell'Amministrazione, dalla stessa individuato per la ricezione e consegna delle carte.

Si precisa che l'identificazione del dipendente titolare della carta spedita e le relative procedure ed i controlli per la consegna della carta sono a carico dell'ufficio dell'Amministrazione, dalla stessa individuato per la ricezione e consegna delle carte.

##### Plafond mensile per singola carta

Per ogni **Carta Corporate Central Billing** emessa l'Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari ad **€10.000,00 (diecimila/00)**, salvo diverso accordo tra le parti.

Per ogni **Carta Corporate Individual Billing (Professional)** emessa, l'Emittente dovrà garantire un plafond mensile pari ad **€5.000,00**, salvo diverso accordo tra le parti.

**Per le sole Carte Corporate Central Billing**, in aggiunta al plafond sopra indicato, Nexi Payments offre il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di **€50.000,00 (cinquantamila/00)** per carta. Il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere quindi un aumento dell'importo mensile spendibile da una o più carte Corporate Central Billing, fino ad un importo massimo di €50.000,00 (cinquantamila/00), salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti. Tale servizio è reso **disponibile da Nexi Payments entro un'ora dalla richiesta.**

Si precisa che l'importo massimo di €50.000,00 si andrà ad aggiungere al plafond mensile già previsto per la carta. Il Referente dell'Amministrazione, contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà

specificare la durata dell'estensione, che comunque non potrà essere superiore ai due mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell'Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta.

La richiesta dell'aumento temporaneo del plafond mensile **deve essere effettuata dal Referente dell'Amministrazione** via e-mail all'indirizzo [aumento.limiti.benefondi@nexi.it](mailto:aumento.limiti.benefondi@nexi.it).

Per velocizzare le attività, le richieste dovranno pervenire con allegati i seguenti documenti:

- Documento di identità del Titolare a cui viene effettuato l'aumento fido/benefondi;
- La richiesta ufficiale da parte dell'Ente con firma da parte del soggetto che ne ha la facoltà.

Il soggetto firmatario della richiesta deve corrispondere con il nominativo riportato nell'Ordine d'acquisto. Ove ci siano aggiornamenti/modifiche del soggetto firmatario, le stesse dovranno pervenire a Nexi Payments su carta intestata dell'Ente, sempre tramite e-mail: [aumento.limiti.benefondi@nexi.it](mailto:aumento.limiti.benefondi@nexi.it).

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con le **carte Corporate Central Billing**, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto verrà regolato mediante bonifico bancario predisposto dall'Amministrazione (o dal tesoriere nei casi previsti dalla normativa vigente) sul seguente conto corrente Nexi Payments S.p.A.:

**Istituto Beneficiario:** Nexi S.p.A.

**IBAN:** IT70P0500001600CC0016764500

Tale bonifico bancario verrà effettuato dall'Amministrazione decorsi **90 (novanta) giorni solari** dalla data di emissione dell'estratto conto stesso (*grace period*).

Per le **Carte Central Billing**, alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati negli estratti conto mediante addebito automatico (es. SDD) verrà riconosciuto uno **sconto dello 0,25%** (zerovirgolaventicinqueper cento) sulla **commissione di prelievo contante all'estero**. Pertanto, nei confronti delle Amministrazioni di cui al precedente periodo, la commissione applicata ai prelievi effettuati con le Carte Corporate Central Billing all'estero deve intendersi pari al **3,25%** (trevirgolaventicinqueper cento) dell'importo prelevato.

Si precisa inoltre che in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo sull'estratto conto, si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte nonostante qualunque patto contrario).

Per le **Carte Corporate Individual Billing (Professional)**, il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto verrà regolato mediante **addebito automatico sul conto corrente indicato dal Titolare** sull'Ordinativo di Fornitura, decorsi **90 (novanta) giorni solari** dall'emissione dell'estratto conto stesso (*grace period*).

### Estratto Conto

Nexi Payments dovrà inviare l'estratto conto mensile secondo le modalità di seguito specificate:

#### **Carte Corporate Central Billing** ) estratto conto per il Referente dell'Amministrazione

- **L'estratto conto globale in formato cartaceo** da inviare al Referente dell'Amministrazione all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

L'estratto conto globale cartaceo dovrà contenere l'elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.

Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.

- **L'estratto conto globale in formato elettronico non lavorabile** (ad esempio .pdf) da inviare al Referente dell'Amministrazione via e-mail attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

L'estratto conto globale elettronico dovrà contenere l'elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta.

Inoltre Nexi Payments ha offerto la possibilità per il Referente dell'Amministrazione di scaricare l'estratto conto globale on line **in formato elettronico non lavorabile**, pertanto il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere a Nexi Payments di non inviare l'estratto conto cartaceo e dunque mantenere l'estratto conto elettronico via e-mail e/o scaricabile on line.

#### estratto conto per il Titolare della Carta

- **L'estratto conto individuale in formato cartaceo** da inviare al Titolare all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

Per esigenze di sicurezza dovrà essere criptata/segretata una parte del codice in cifre che identifica ciascuna carta.

- **L'estratto conto individuale in formato elettronico non lavorabile** (ad esempio .pdf) da inviare al Titolare via e-mail all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura entro i primi 3 (tre) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate.

Inoltre Nexi Payments ha offerto al Titolare la possibilità di scaricare l'estratto conto on line **in formato elettronico non lavorabile**, pertanto il Titolare potrà richiedere a Nexi Payments di non inviare l'estratto conto cartaceo e dunque mantenere l'estratto conto elettronico via e-mail e/o scaricabile on line.

**L'estratto conto si intenderà approvato** qualora decorsi **60 (sessanta) giorni solari** dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale della Nexi Payments nel caso in cui il Titolare o l'Amministrazione abbiano scelto di scaricare l'estratto conto on

line) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

### **Carte Corporate Individual Billing (Carta di Credito Nexi Consip Professional)**

L'Emittente dovrà mettere a disposizione del Titolare entro i primi **10 (dieci) giorni solari** del mese successivo al periodo di competenza, un **estratto conto individuale in formato cartaceo** da inviare con cadenza mensile **al Titolare** della carta Individual Billing all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di fornitura.

Inoltre Nexi Payments ha offerto la possibilità per il Titolare di scaricare l'estratto conto on line in formato elettronico **non** lavorabile; pertanto il Titolare potrà richiedere a Nexi Payments di non ricevere l'estratto conto cartaceo.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi **60 (sessanta) giorni solari** dalla ricezione del medesimo (o della eventuale notifica via mail della sua pubblicazione sul portale Nexi Payments nel caso in cui il Titolare o l'Amministrazione abbiano scelto di scaricare l'estratto conto on line) non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell'Amministrazione) sul contenuto dell'estratto conto.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento o anticipo contante non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE.

### **Servizi on line**

Nexi Payments mette a disposizione dei Titolari e dei referenti delle Amministrazioni i servizi on line elencati nella tabella qui sotto riportata.

Il Titolare della carta Corporate Individual Billing (Professional) potrà accedere a tali servizi entrando nel portale [www.nexi.it](http://www.nexi.it) nella sezioni "Privati" > "Accesso al Portale titolari", previa registrazione.

Il Referente delle Amministrazioni, per le carte Corporate Central Billing, accederà ai servizi on line entrando nel portale [www.nexi.it](http://www.nexi.it) nella sezione "Aziende">"Servizi per le Aziende">"Portale Aziende", previa registrazione.

Servizi On line	Applicabilità
Per il Titolare Scaricare il proprio estratto conto in formato elettronico non lavorabile	Corporate Central Billing Corporate Individual Billing (Professional)
Per il Referente dell'Amministrazione	Corporate Central Billing

aggiornare il profilo Titolari (a titolo esemplificativo aggiornare l'anagrafica o l'indirizzo del Titolare per l'invio dell'estratto conto)	-
Annullare una o più carte Scaricare l'estratto conto globale in formato non lavorabile Scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile Visualizzare lo storico degli estratti conto di almeno 12 mesi di ciascuna Carta Possibilità di modificare il plafond di ogni singola carta	

**Misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta di credito Corporate Central Billing**

Nexi Payments mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi a valore aggiunto atti a limitare gli utilizzi illeciti delle carte e garantire la spendibilità delle stesse in modo sicuro sia attraverso POS fisico che POS virtuale. Di seguito vengono illustrate le principali procedure e controlli che caratterizzano i servizi di prevenzione frodi offerti.

Le principali procedure adottate da Nexi Payments per la prevenzione delle frodi perpetrate con le carte di credito sono:

- Servizio SMS/Email Alert (obbligatorio per poter attivare la protezione 3D Secure) • 3D secure
- Protezione globale contro le frodi
- Corporate Liability Waiver

Inoltre Nexi Payments mette a disposizione dell'Amministrazione procedure e controlli al fine di prevenire frodi verso la P.A. e l'uso improprio delle carte come nel seguito descritto:

- Risk Forecasting
- Analisi dei dati
- Prevenzione
- Investigazione.

**a) Servizio di supporto per la prevenzione che l'Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno**

Nexi Payments ha messo a disposizione procedure e/o controlli che l'Amministrazione potrà mettere in atto al suo interno al fine di prevenire le frodi verso la P.A., nonché per la sicurezza e la prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta, sempre tramite registrazione del Portale e accedendo ai vari servizi on line messi a disposizione per l'Ente.

#### Attivazione 3D Secure

Con il nome convenzionale 3D Secure si definiscono i sistemi di protezione anti-frode studiati dai Circuiti Internazionali Visa (Verified by Visa) e MasterCard (MasterCard SecureCode).

Attivare la protezione anti-frode garantisce una tutela extra per gli acquisti on-line, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della Carta sul web e di evitare addebiti indesiderati sul conto. Attraverso l'iscrizione ai servizi di protezione anti-frode 3D Secure, si ha una garanzia di sicurezza, evitando che il numero di Carta, trafugato nel mondo reale, venga usato ad insaputa per pagamenti su web.

Il Titolare o l'Amministrazione può attivare il 3D Secure sulla carta.

#### Attivazione SMS Alert

Il Titolare e/o l'Amministrazione può attivare il servizio "SMS- Alert" sulla carta.

Il servizio di "SMS Alert" permette al titolare di ricevere un sms di avviso ogni volta che la carta viene utilizzata per un importo superiore alla soglia stabilita in fase di attivazione. Per questi prodotti, la soglia definita di default è di € 200,00 ma il titolare può eventualmente modificarla a condizione che non scenda al di sotto di € 50,00.

#### **b) Procedure e/o controlli per la prevenzione che Nexi Payments si impegna ad eseguire**

Nexi Payments ha messo a disposizione procedure e/o dei controlli che si impegna ad eseguire nelle fasi di consegna, attivazione ed utilizzo della carta, al fine di prevenire le frodi verso la P.A. nonché per la sicurezza e la prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta.

#### Procedure e/o controlli per l'identificazione del soggetto che riceve il PIN ed attiva la carta:

CartaSi spedisce le Carte Corporate per "posta assicurata" all'indirizzo dell'Amministrazione. La busta contenente la carta riporta il cognome e nome del dipendente, ragione sociale e indirizzo dell'Amministrazione. Periodicamente Poste Italiane trasferisce a CartaSi le informazioni sul recapito o mancato recapito delle carte spedite.

#### Procedure e/o controlli messi in atto nella fase di utilizzo della carta:

##### **Servizi SMS/E-MAIL Alert**

Nexi Payments consente l'iscrizione ai servizi di alert.

Il servizio di "SMS Alert" permette al titolare di ricevere un sms di avviso ogni volta che la carta viene utilizzata per un importo superiore alla soglia stabilita in fase di attivazione. Per questi prodotti, la soglia definita di default è di € 200,00 ma il titolare può eventualmente modificarla a condizione che non scenda al di sotto di € 50,00.

Il servizio "E-MAIL Alert" permette (al titolare e/o all'Amministratore) di ricevere messaggi email qualora un'operazione effettuata con una delle Carte superi l'importo stabilito dall'Amministratore e/o qualora un'operazione effettuata con una delle Carte non si riferisca a tipologie di spese aziendali (es. carburanti, hotel, autonoleggi etc) o si riferisca al prelievo di contante.

##### **3D Secure**

Con il nome convenzionale 3D Secure si definiscono i sistemi di protezione anti-frode studiati dai Circuiti Internazionali Visa (Verified by Visa) e MasterCard (MasterCard SecureCode). Attivare la protezione anti-frode garantisce una tutela extra per gli acquisti on-line, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della Carta sul web e di evitare addebiti indesiderati sul conto. Attraverso l'iscrizione ai servizi di protezione anti-frode 3D Secure, si ha una garanzia di sicurezza, evitando che il numero di Carta, trafugato nel mondo reale, venga usato ad insaputa per pagamenti su web. La protezione anti-frode è un sistema semplice e sicuro: ad ogni acquisto viene inviato un sms al numero di telefono associato alla carta, da inserire al momento del pagamento per confermare l'acquisto e per concludere il pagamento in totale sicurezza.

### **Protezione globale contro le frodi**

Nexi Payments garantisce ai propri Titolari, in caso di frode, il totale rimborso delle spese e la sostituzione veloce della Carta.

L'iscrizione ai Servizi SMS consente al titolare di essere avvisato tempestivamente su eventuali utilizzi illeciti della carta permettendogli di bloccare in breve tempo la stessa - ed evitare l'addebito sul proprio conto corrente delle eventuali operazioni fraudolente - effettuando una semplice telefonata al Servizio Clienti Nexi Payments.

### **Servizio di Prevenzione Rischi**

Nexi Payments, in virtù dell'esperienza pluriennale sul campo dei propri analisti, ha adottato una serie di regole "scientifiche", frutto delle tecniche di "data mining", che individuano le transazioni "anomale". Tali transazioni vengono disaminate da operatori del contact centre (24hx7gg), per il contatto con il cliente, e riviste dagli operatori della sicurezza.

Le regole sopra citate possono anche pilotare le risposte del sistema autorizzativo, negando delle autorizzazioni per specifici motivi di sicurezza quando il rischio associato alla transazione viene giudicato troppo elevato (in buona sostanza, quando la probabilità che la transazione sia fraudolenta è giudicata troppo elevata). Detti "Alert" sfociano nel contatto con il titolare e, in caso di frode, nel blocco della carta. Le transazioni controllate sono circa 1-1,2 milioni all'anno.

### **Risk Forecasting**

Attraverso l'uso di strumenti di forecasting "ARIMA" basati su serie storiche, viene determinato il rischio frode futuro, in termini di rischio assoluto (frode lorda) e di impatto economico come perdita.

### **Analisi dei dati**

Il portafoglio clienti in essere viene segmentato in cluster utilizzando variabili qualitative e quantitative per definire un profilo comportamentale. Per ogni variabile inserita nel modello viene valutato un peso atto a meglio definire il cluster di appartenenza e quindi i pattern tipici del profilo comportamentale di spesa. A titolo di esempio si riportano alcuni profili comportamentali individuati:

- High spender;
- Esterofili high spender;
- Esterofili low spender;
- Notturni;
- Giornalieri;
- Festivi;
- Normali;
- Impiegate;
- Low Spender.

Parimenti, vengono segmentati gli esercizi commerciali convenzionati con Nexi Payments per aggregarli in punti di accettazione omogenei per comportamento di vendita. In questo caso, vengono disaminati numero e importo delle autorizzazioni e divisi in 4 Gruppi, a loro volta divisi in 6 fasce in base al numero e all'importo delle autorizzazioni.

Analogamente al portafoglio clienti la segmentazione viene applicata anche agli esercenti. I cluster risultanti aggregano tipologie di esercenti omogenei sia nell'accettazione delle carte che nelle caratteristiche intrinseche dell'esercente stesso.

L'output ottenuto è rivisto su base periodica, più volte all'anno, per evidenziare spostamenti da un cluster all'altro del portafoglio e tarare le regole che vengono elaborate, a valle della disamina delle autorizzazioni

genuine e fraudolente, e che vengono trasmesse al sistema di fraud detection per determinare le possibili anomalie derivanti da scostamenti nel profilo di spesa, o di accettazione per gli esercenti, delle carte.

### **Prevenzione**

La struttura preposta al presidio di queste componenti si occupa, su base quotidiana, della revisione delle regole esperte.

Il sistema di fraud detection in produzione presenta due componenti principali:

- Sistema online – real time
- Sistema online – near real time

Il modello, sviluppato con tecniche di data mining, permette di evidenziare indici di anomalia sulle transazioni, volte ad estrarre quelle che potenzialmente sfociano nel rischio frode.

### **Investigazione**

L'attività di investigazione prevede di valutare, successivamente alla certezza della frode, i minimi comuni denominatori e individuare altre carte, dove ancora non vi sia frode conclamata, che potrebbero risultare potenzialmente compromesse.

### **Corporate Liability Waiver**

Nexi Payments, attraverso questa voce della Polizza di Assicurazione relativa alle carte corporate, tutela l'Azienda e la solleva da responsabilità in caso di acquisti non autorizzati effettuati dai titolari dipendenti dell'Azienda.

### **Rinuncia/recesso, revoca e sospensione delle Carte Corporate**

L'Amministrazione e/o il Titolare potranno rinunciare, ai sensi dell'articolo 1671 cod. civ., in qualsiasi momento ad una o più carte Corporate Central Billing, mediante recesso, senza specificarne il motivo, con comunicazione scritta che sarà inviata all'Emittente con lettera raccomandata; tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la carta non dovrà essere più attiva e dunque non più utilizzabile.

Restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.

Il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione e/o al Titolare che la Carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.

Il Fornitore potrà revocare e/o sospendere una o più Carte Corporate Central Billing dandone comunicazione al Titolare e/o all'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari. La revoca e/o sospensione potranno avvenire al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi dell'Emittente. La comunicazione della sospensione e/o della revoca dovrà contenere il motivo per cui viene sospesa e/o revocata e la data a partire dalla quale la Carta Corporate non sarà più utilizzabile

## **5. Condizioni economiche per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing (Professional)**

Voce di costo	Costo
Quota associativa annua	gratuita

Spese invio estratto conto cartaceo	<b>gratuite</b>
Commissione acquisto carburante	<b>gratuita</b>
Commissioni spese paesi extra euro	<b>1,50 %</b>
Commissioni per il prelievo contanti da ATM	<b>3,50 %</b>

### **Tasso di cambio**

Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall'euro sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato al massimo del 1,50%.

### **Anticipo contante**

Esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing, verrà applicata una commissione anticipo contante al'estero pari al 3,25% (invece che pari al 3,5%) alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati negli estratti conto mediante addebito automatico (es. SDD).

## **6. Penali e relativa procedura di applicazione**

### **6.1 Penali**

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo compreso tra 4 e 10 giorni solari, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o al Titolare, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della carta ovvero del relativo PIN per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) e nonché rispetto ai termini per la sostituzione della carta per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a **€100,00** (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.

In caso di ritardo compreso tra 15 e 30 giorni solari, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'invio anche di un solo estratto conto globale mensile, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad **€100,00** (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.

In caso di mancato funzionamento, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, anche di uno solo dei servizi on line per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari ad **€50,00** (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali

sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Escludendo i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, nell'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari ad **€50,00** (cinquanta/00), fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## 6.2 Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

### 1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si consulti la tabella di seguito riportata:

Let.	Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale	Termini per l'adempimento previsto in Capitolato	Riferimenti Capitolato e/o Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di riscontro irregolarità	Frequenza di verifica	Valore della penale	Applicazione della penale
a)								
b)								

### 2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 9.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

### 3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

#### **4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse**

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo nn.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b. **escussione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale. Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr.8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

#### **Ulteriori tutele**

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### ▪ **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

#### ▪ **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

#### ▪ **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

## **7. Come Ordinare**

### **7.1 Registrazione**

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. registrazione Base (chi sei)
2. abilitazione (che fai)

#### **Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.**

L'abilitazione come Punto Ordinate, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

## 7.2 Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- scarica e compila i moduli disponibili nella sezione "Documentazione" della Convenzione (*nb. I moduli "Central" e "Individual" billing dovranno essere compilati a cura dell'Amministrazione a partire da pag.5 negli appositi campi "Posizione", "Anagrafica", ecc.*
- Il campo "Codice Cliente" e la prima pagina del Modulo, denominata "Documento di Sintesi", non necessitano di compilazione da parte del Richiedente;
- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte allegando i moduli precedentemente compilati e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

## 8. Allegati

### 8.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

**Nexi Payments S.p.a.**

Corso Sempione 55

20149 - Milano

c.a. Domenico Testasecca

**Oggetto: Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico - ordinativo di fornitura \_\_\_\_\_ [Inserire l'ordinativo di riferimento] - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

*[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.*

*N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]*

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera]*.

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

---

## 8.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

**Nexi Payments S.p.a.**

Corso Sempione 55

20149 - Milano

c.a. Domenico Testasecca

**Oggetto: Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico - ordinativo di fornitura \_\_\_\_\_ [Inserire l'ordinativo di riferimento] - applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

*[In base alla casistica, inserire il testo relativo]*

*[1° caso]* Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

*[2° caso]* Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento tramite Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnn,nn (testo).

*[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla*

*Convenzione] [Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]*

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

*[3° caso]* Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

---

**Contratto di Assicurazione  
Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie**



**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

***Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.***



## NOTA INFORMATIVA

### Contratto di Assicurazione

**Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di  
Convenzione n. 000000171**

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.*

*Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. a Informazioni generali**

- a) Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali;
- b) La sede legale è in: Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia;
- c) Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it), e-mail [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);
- d) L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### **2. a Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Il patrimonio netto ammonta a 11.938.944.423,00 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 10.087.281.799,00 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

### **1. b Informazioni generali**

- a) Generali Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Impresa") è una Società per Azioni, ed è la Capogruppo del Gruppo Generali
- b) La sede legale è Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste - Italia
- c) Recapito telefonico: +39 040 671111; sito internet: [www.ass-gen.it](http://www.ass-gen.it) ; indirizzo di posta elettronica: [contactass-gen@generali.com](mailto:contactass-gen@generali.com)
- d) Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazioni ed è Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### **2. b Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Il Patrimonio netto Euro 14.701,569 milioni di euro; Capitale Sociale Euro 1.556,873 milioni di euro; totale riserve patrimoniali Euro 13.144,696 milioni di euro. L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 3.785,4% - l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto prevede il tacito rinnovo.

*Avvertenze:*

*La Polizza Collettiva, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.*

Si rinvia all'art.2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto presta delle coperture accessorie alle Carte di Credito emesse dal Contraente.

### Sezione I – Infortuni

L'Assicurazione Infortuni dell'Assicurato prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l'Assicurato subisca e dal quale derivi la morte o una invalidità permanente.

Si rinvia all'art.1 della Parte I, all'art.1 della Parte II, all'art.1 della Parte III, all'art.1 della Parte IV, della Sezione I di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione II Furto degli acquisti e dei prelievi – Assicurazione Bagagli

L'Assicurazione prevede la corresponsione di un indennizzo all'Assicurato a seguito di furto, furto con destrezza, scippo o rapina, dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con la Carta, la corresponsione di un indennizzo per i danni subiti a seguito di furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli e il rimborso della quota di iscrizione/partecipazione ad un congresso, conferenza, convegno in caso di rinuncia alla partecipazione per le cause indicate nel contratto.

Si rinvia all'art.1 della Parte I, agli artt.1,2,3 della Parte II, della Sezione II di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione III – Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive.

Si rinvia all'art.1 della Sezione III di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione IV – Premio di Laurea

Allo studente Titolare di CartaSi Campus, LikeCard verrà riconosciuto un Premio Laurea a titolo di rimborso spese effettuate con la carta di credito nei due anni precedenti il conseguimento della laurea.

Si rinvia all'art.1 della Sezione IV di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione V - Assistenza

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione, relative alle seguenti aree di operatività: Auto, Casa, Legale, Salute, Viaggi.

Si rinvia ai singoli articoli della Sezione V per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione VI – Tutela Legale

La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e relativi a controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e servizi pagati con la Carta.

La Società, in caso di evento coperto dall'Assicurazione, garantisce anche un servizio telefonico di consulenza nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia agli artt.1 e 2 della Sezione VI di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

### Sezione VII – Uso Fraudolento Carte Corporate Aziendali

L'Assicurazione copre le spese, non recuperabili da parte dell'Azienda assicurata, conseguenti a transazioni effettuati dal Titolare della Carta di Credito senza l'autorizzazione dell'Azienda che ne ha richiesto l'emissione.

Si rinvia agli artt.1 e 2 della Sezione VII di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

#### *Avvertenze:*

- *Per alcune tipologie di Carte alcune delle garanzie prestate non sono operanti. Si rinvia all'articolo "Qualifica di Assicurato" riportata all'inizio di ogni Sezione o di ogni Parte di Sezione, nonché alle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati", per gli aspetti di dettaglio.*
- *Alcune garanzie operano a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, abbia già utilizzato la propria Carta almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Si rimanda all'articolo "Qualifica di Assicurato" della Sezione I parte IV, della Sezione III, della Sezione V, della Sezione VI per gli aspetti di dettaglio.*
- *La copertura assicurativa prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli:*
  - *art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV, artt. 1, 4 e 7 delle Norme operanti per l'intera Sezione I;*
  - *artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;*
  - *artt.2 e 3 della Sezione III;*
  - *art.1 della Sezione IV;*
  - *artt.1, 2, 3, 4, 5 della Sezione V;*
  - *artt. 3 usque 8 della Sezione VI;*
  - *artt.3, 5, 7, 9, 15, 16 della Sezione VII;**per gli aspetti di dettaglio.*
- *La copertura assicurativa prevede massimali, franchigie, scoperti. Si rinvia agli:*
  - *art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV;*
  - *art.1 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;*
  - *art.1 della Sezione III;*
  - *art.1 della Sezione IV;*
  - *ai singoli articoli della Sezione V;*
  - *art.2 della Sezione VI;*
  - *artt.3, 4, 16 della Sezione VII;*
  - *alle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati" contenenti i massimali assicurati per singola Carta;**per gli aspetti di dettaglio.*

- *Esempio numerico di franchigia relativa:*

Se la franchigia relativa pattuita per la garanzia Invalidità Permanente è di 50 punti percentuali:

- i sinistri con Invalidità Permanente inferiore od uguale a 50 punti percentuali non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri con Invalidità Permanente superiore a 50 punti percentuali verranno indennizzati/risarciti (nei limiti dei massimali previsti)

***Esempio numerico di massimale:***

Se il massimale pattuito è pari ad € 5.000,00:

- ammontare del danno stimato al netto di scoperti e franchigie = € 10.000,00
- massimale = € 5.000,00
- danno indennizzabile/risarcibile = € 5.000,00

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

*Avvertenze:*

- *Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa.*
- *Eventuali esagerazioni dolose dell'ammontare del danno dal parte del Contraente o dell'Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l'occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l'utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l'alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all'indennizzo.*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

*Avvertenze:*

*L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice civile.*

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che relativamente alla garanzia furto nel domicilio siano presenti ponteggi esterni all'abitazione che ne facilitano l'accesso.

#### **6. Premi**

Il premio annuo viene versato alla Società dal Contraente secondo le modalità previste agli artt. 1 e 7 delle condizioni generali di assicurazione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;

- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

*Avvertenza:*

- *Non sono ammessi sconti di premio*
- *Non sono previsti costi a carico dell'Assicurato*

### **7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad indicizzazione.

### **8. Diritto di recesso**

*Avvertenze:*

- *Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dalla Sezione VII di Polizza con preavviso di 30 giorni da darsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata.*
- *Relativamente alla Sezione VII di Polizza, la Società, previo consenso del Contraente, ha la facoltà di disdettare la garanzia anche sul singolo Titolare.*

Si rinvia all'art.17 della Sezione VII per gli aspetti di dettaglio.

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

*Avvertenze:*

*Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

### **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **11. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

*Avvertenze:*

- *Il momento dell'insorgenza del sinistro da Infortunio è la data dell'infortunio. Il momento dell'insorgenza del sinistro da Malattia è quello della sua diagnosi clinica o strumentale. Si rinvia agli artt.1 e 2 Sezione I Parte I, artt.1 e 2 Sezione I Parte II, artt.1 e 2 Sezione I Parte III, artt.1e 2, Sezione I Parte IV, art.1 delle Norme operanti per l'intera Sezione I, per gli aspetti di dettaglio.*
- *La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti in Polizza da quando l'Assicurato od il Contraente ne ha avuto conoscenza o possibilità e con i contenuti indicati*

nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.). Si rinvia agli:

- art.1 delle Norme operanti per l'intera Sezione I;
- art.4 della Sezione II Parte I, artt.1, 2 e 3 della Sezione II Parte II;
- art.4 della Sezione III;
- art.2 della Sezione IV;
- art.3 della Sezione V;
- art.6 della Sezione VI;
- art.6 della Sezione VII;

per gli aspetti di dettaglio.

- In caso di sinistro può essere richiesto dalla Società che l'Assicurato si sottoponga a visita medica. Si rinvia agli artt.1 e 6 delle Norme operanti per l'intera Sezione I ed alle garanzie Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio della Sezione V per gli aspetti di dettaglio.
- La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa. Si rimanda all'art.1 delle Norme operanti per l'intera Sezione I per gli aspetti di dettaglio.
- Relativamente ai sinistri del ramo Assistenza la liquidazione dei sinistri è affidata ad una impresa terza, Europ Assistance Italia S.p.A.. Si rinvia all'art.3 e alla definizione di "Struttura Organizzativa" della Sezione V di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

Si rimanda agli:

- art.2 Sezione I Parte I, art.2 Sezione I Parte II, art.2 Sezione I Parte III, art.2, Sezione I Parte IV, artt.1, 6 e 7 delle Norme operanti per l'intera Sezione I;
- artt.4, 5, 6 e 8 della Sezione II Parte I, artt.1, 2, 3 della Sezione II Parte II;
- art.5 della Sezione III;
- artt.1 e 2 della Sezione IV;
- artt.3 e 5 della Sezione V;
- artt.6, 7 e 8 della Sezione VI;
- artt.6, 8, 10, 11, 12 e 13 della Sezione VII;

per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

### **13. Reclami**

Eventuali reclami inerenti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.,- Tutela Cliente , Via Leonida Bissolati 23, CAP 00187 Roma, fax 06 84833004, e-mail [reclami.it@generali.it](mailto:reclami.it@generali.it).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documenta-zione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)  
Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313  
e-mail: [generalimediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generalimediazione@pec.generaligroup.com).

#### **14. Arbitrato**

La Polizza prevede in alcuni casi l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Si rinvia all'art. 6 SEZ. I PARTE IV, all'art. 1.4 PARTE II SEZ II, all'art. 8 SEZ: VI; delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

*Avvertenze:*

*In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.*

\* \* \*

## **GLOSSARIO**

Nel testo che segue si intendono per:

### **Assicurato**

La persona per la quale è prestata l'assicurazione.

### **CartaSi**

Carte di Credito emesse da CartaSi S.p.A. o da Key-Client S.p.A., o comunque di proprietà delle stesse che nel testo che segue verranno denominate "CartaSi", ovvero con la specifica denominazione in caso di garanzia relativa alla singola "CartaSi". Le prestazioni indicate per una specifica CartaSi si intendono operanti anche per la eventuale versione "PLUS". Inoltre le diciture "Gold" e "Oro" si intendono equivalenti.

### **Contraente**

CartaSi S.p.A., con sede legale in Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.IVA. 04107060966

### **Domicilio anagrafico**

Il luogo dove è domiciliato l'estratto conto della Carta purché in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto per se o per altri.

### **Furto con destrezza**

Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigile.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Infortunio**

L'evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza.

### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Rapina**

Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola e chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Rischio**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**Scippo** (furto con strappo)

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Sinistro**

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**Società**


Generali Italia S.p.A.

**Validità della garanzia**

Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**GENERALI ITALIA S.p.A.**  
**Amministratore Delegato**  
**Philippe Donnet**





# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA**

## **Condizioni di Assicurazione**

**Contratto di assicurazione Multirischi**

**Assicurazione**

**Infortuni, Furti, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza, Perdite Pecuniarie di  
CartaSi S.p.A.**

**Convenzione n. 000000171**

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1) , al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6) rivolgendosi al Responsabile della Società: Privacy, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV – tel. 041.549.2599 - fax 041.549.2235 - [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com)

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito [www.generali.it](http://www.generali.it) riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'interessato (leggibile)	Firma
--------------	--	-------

**NOTE:**

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati IVASS, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

### **Assicurato**

La persona per la quale è prestata l'assicurazione.

### **CartaSi**

Carte di Credito emesse da CartaSi S.p.A. o da Key-Client S.p.A., o comunque di proprietà delle stesse che nel testo che segue verranno denominate "CartaSi", ovvero con la specifica denominazione in caso di garanzia relativa alla singola "CartaSi". Le prestazioni indicate per una specifica CartaSi si intendono operanti anche per la eventuale versione "PLUS". Inoltre le diciture "Gold" e "Oro" si intendono equivalenti.

### **Contraente**

CartaSi S.p.A., con sede legale in Corso Sempione, 55 – 20145 Milano – P.IVA. 04107060966

### **Domicilio anagrafico**

Il luogo dove è domiciliato l'estratto conto della Carta purché in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto per se o per altri.

### **Furto con destrezza**

Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigile.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Infortunio**

L'evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza.

### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Rapina**

Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola e chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Rischio**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**Scippo** (furto con strappo)

Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Sinistro**

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**Società**

Generali Italia S.p.A.

**Validità della garanzia**

Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1** Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare alla Società, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella Polizza medesima. La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorsi 30 giorni da quello di scadenza del premio la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

**Art. 2** Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

*In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.*

*Il Contraente non è tenuto a comunicare alla Società l'elenco degli Assicurati.*

*A parziale deroga di quanto sopra riportato, viene stabilito che il Contraente ha facoltà di disdire la polizza, con preavviso di 30 giorni, a decorrere dal 6° mese. In tal caso la Società rimborsa la parte di premio imponibile pagata e non goduta.*

**Art. 3** Assicurazione presso diversi assicuratori

Resta convenuto che la validità delle garanzie forniti dalla Società a favore degli Assicurati, non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni, per gli stessi rischi, con la sottoscritta Società e/o altre Società.

L'Assicurato è esonerato dal dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 1910 C.C. in caso di sinistro.

**Art. 4** Comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

#### **Art. 5** Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalle legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 6** Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 7** Premio di polizza

Il premio annuo di polizza è stato concordato tra le parti in base al numero delle Carte assicurate.

Tale premio è soggetto ad eventuale regolazione al termine dell'annualità assicurativa in funzione del numero effettivo delle Carte assicurate.

#### **Art. 8** Competenza territoriale

Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. *Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Art. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.*

#### **Art. 9** Soggetti Assicurabili

Si intendono assicurati i Titolari di CartaSi, nonché le altre persone Assicurate previste dalle diverse Sezioni di Polizza, senza alcun limite di età.

#### **Art. 10** Sanction Clause

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d'America, o di ogni giurisdizione alla quale l'Assicuratore è soggetto.

#### **Art. 10 Documento di Sintesi e modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata**

*Il Contraente, direttamente o tramite i soggetti di cui si avvale, in occasione dell'acquisto del Servizio costituito dalla CartaSi consegna al Titolare della Carta il Documento di Sintesi, predisposto dalla Compagnia, che riporta la denominazione della Società, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità di acquisizione delle Condizioni di Assicurazione e delle informazioni sulle procedure di liquidazione della prestazione assicurata.*

**SEZIONE I  
INFORTUNI**

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

**PARTE 1  
INFORTUNI VIAGGI (escluso RISCHIO VOLO)****QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte I della Sezione I, i titolari di CartaSi, alla guida o come passeggeri di autovetture, con o senza traino di roulotte, camper o autocarri, motoveicoli, imbarcazioni e taxi a noleggio, purché il canone di locazione sia stato pagato per mezzo di CartaSi.

La Contraente è esonerata dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all'uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni o il contratto di locazione acquistato e pagato tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.

**ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto:

- a) in qualità di passeggero e purché il biglietto sia stato pagato con CartaSi, a bordo di mezzi di trasporto terrestre, marittimo e fluviale, con esclusione degli impianti a fune, sempreché si tratti di un mezzo gestito da Ente o Compagnia regolarmente autorizzato;

L'assicurazione vale anche per gli infortuni occorsi mentre l'Assicurato sale o scende dai predetti mezzi di trasporto marittimo o fluviale o sia investito dagli stessi. Inoltre, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca a bordo di un mezzo di trasporto pubblico (come sopra descritto) in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare dopo essere sbarcato o per imbarcarsi su di un mezzo a bordo del quale sia valida la presente assicurazione;

- b) gli infortuni subiti dall'Assicurato alla guida o come passeggero di:

- autovetture con o senza traino di roulotte;
- autocarri;
- camper;
- motoveicoli;
- imbarcazioni;

purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi.

Inoltre, la garanzia è operante quando l'Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con CartaSi.

**ART.2 SOMME ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati", per:

- a) in caso di morte e invalidità permanente;
- b) rimborso spese di cura da infortunio (vedi punto 2.4 del presente articolo escluse Carte GOLD);
- c) rimborso spese di cura da infortunio (valida unicamente per le Carte GOLD ved. punto 2.5).

## **2.1 Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:

## **2.2 Invalidità Permanente**

*Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*

*Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.*

*L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

*In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.*

## **2.3 Franchigia per invalidità permanente**

La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- l'indennità sui primi € 155.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell'eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'Invalidità



Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'Invalidità Permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

#### **2.4 Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Carte GOLD**

La Società rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:

- gli onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- le spese per l'uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

#### **2.5 Rimborso delle spese di cura da infortunio Carte GOLD**

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il periodo di validità della garanzia, la Società provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio.

##### **IN ITALIA – MASSIMALI ASSICURATI**

In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 520,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 40,00 .

##### **ALL'ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI**

- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.400,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00.
- Per trasporto in autoambulanza fino all'istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo la Società a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 361,00 per anno, con un massimale di € 129,00 per sinistro.

I massimali previsti sia per l'Italia che per l'estero comprendono:

- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 105,00 al giorno per Assicurato;

- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato.

## **PARTE II INFORTUNI VIAGGI AERONAUTICI**

### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte II della Sezione I, il Titolare di CartaSi, nonché l'utilizzatore di un biglietto acquistato con CartaSi coperto attraverso tutte le Carte indicate nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati" che prevedano la copertura Infortuni Viaggi Aeronautici.

La Contraente è esonerata dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all'uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni acquistati e pagati tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.

### **ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del Mondo, inclusi i voli charter (aeromobili presi a noleggio da Società di traffico aereo regolare).

### **ART.2 SOMME ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati" per:

- A) in caso di morte e invalidità permanente;
- B) rimborso spese di cura da infortunio.

#### **2.1 Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:

#### **2.2 Invalidità Permanente**

*Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.*

*La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*

*Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.*

*L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

*In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.*

### **2.3 Franchigia per invalidità permanente**

La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- l'indennità sui primi € 155.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell'eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'Invalidità Permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

### **2.4 Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Carte GOLD**

La Società rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:

- gli onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- le spese per l'uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.

La Società effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

### **2.5 Rimborso delle spese di cura da infortunio (Carte GOLD)**

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il

periodo di validità della garanzia, la Società provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio.

### **IN ITALIA – MASSIMALI ASSICURATI**

In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 520,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 40,00 .

### **ALL'ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI**

- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.400,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00;
- Per trasporto in autoambulanza fino all'istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo la Società a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 361,00 per anno, con un massimale di € 129,00 per sinistro.

I massimali previsti sia per l'Italia che per l'estero comprendono:

- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 105,00 al giorno per Assicurato;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato.

## **2.6 Catastrofale**

*Relativamente ai viaggi aerei l'assicurazione vale per i casi di morte e di Invalidità Permanente, per somme uguali a quelle assicurate ai sensi dell'art.2.*

*Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull'aeromobile, un indennizzo superiore agli importi sotto indicati:*

*Capitali per persona di:*

*€ 1.342.800 per il caso di Morte*

*€ 1.342.800 per il caso di Invalidità Permanente Totale*

*e complessivamente per aeromobile di:*

*€ 15.493.700 per il caso di Morte*

*€ 15.493.700 per il caso di Invalidità Permanente Totale.*

*Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale*

*degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per quanto disposto nella presente clausola.*

### **PARTE III**

#### **INFORTUNI A SEGUITO DI SCIPPO E RAPINA DEI CONTANTI PRELEVATI**

#### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte III della Sezione I, i Titolari di CartaSi.

#### **ART.1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di CartaSi, risultanti da estratto conto CartaSi S.p.A., e che provochino la Morte o un'Invalidità Permanente pari o superiore al 50% per le carte Business – Aziendale - Corporate – ORO - GOLD – Platinum, e pari o superiore al 60% per le restanti tipologie di Carte. La presente assicurazione è valida fino alle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il prelevamento medesimo.

#### **ART.2 SOMME ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per ciascun Titolare in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati". Non verrà comunque rimborsato un importo superiore a 100 volte l'importo prelevato.

##### **2.1 Morte**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:

##### **2.2 Invalidità Permanente**

*Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*

*Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.*

*L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.*

#### **PARTE IV**

#### **INDENNITA' A SEGUITO DI MALATTIA O INFORTUNIO**

##### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte IV della Sezione I, gli studenti Titolari di CartaSi Campus, LikeCard.

*La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.*

##### **ART.1 OGGETTO DELLA GARANZIA**

Viene riconosciuto l'importo di € 1.550,00 in caso di grande intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio comportante un intervento tra quelli elencati, oppure a seguito di infortunio con postumi di invalidità permanente pari o superiori al 20%.

- Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali;
- Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario;
- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne;
- Resezioni polmonari segmentarie e lobectomia;
- Pneumectomia polmonare;
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi;
- Interventi per fistole bronchiali - cutanee;
- Pericardiectomia parziale;
- Pericardiectomia totale;
- Sutura del cuore per ferite;
- Interventi per corpi estranei nel cuore;
- Interventi per malformazioni congenite del cuore o dei grossi vasi endotoracici;
- Commisurotomia per stenosi mitralica;
- Legature e resezione del dotto di Botallo;
- Operazione per embolia dell'arteria polmonare;
- Interventi nell'esofagite. Nell'ulcera esofagea e nell'ulcera peptica post-operatori;
- Operazioni sull'esofago per stenosi benigne;
- Operazioni sull'esofago per tumori: resezioni totali e resezioni parziali basse e alte;
- Esofagoplastica;
- Resezione gastrica;
- Gastrectomia totale;
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica;

- Intervento per fistola gastro-digiuno-colica;
- Colectomia totale;
- Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi;
- Resezione epatica;
- Epatico o coledocotomia;
- Papillotomia per via trans-duodenale;
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari;
- Interventi di necrosi acuta del pancreas;
- Interventi per cisti e pseudo cisti pancreatiche (enucleazione delle cisti. marsupializzazione);
- Interventi per fistole pancreatiche;
- Interventi demolitivi sul pancreas (totale, della testa o della coda);
- Splenectomia;
- Anastomosi porto-cava e spleno-renale;
- Asportazione di neoplasie endocraniche, o di aneurismi o per correzione di altre condizioni patologiche;
- Operazioni endocraniche per ascesso ad ematoma intracranico;
- Interventi per derivazione liquorale diretta ed indiretta;
- Operazioni per encefalo-meningocele;
- Lobotomia ed altri interventi di psicoturgia;
- Talamotomia. pallidotomia ed altri interventi similari;
- Interventi per epilessia focale;
- Interventi endorachidei per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed altre affezioni meningomidollari;
- Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi;
- Interventi associati sul simpatico toracico e sui nervi splenici;
- Surrenalectomia ed altri interventi sulla capsula surrenale;
- Interventi per aneurismi su vasi arteriosi: arteria carotide, vertebrale, succlavia, tronco branchio-cefalico ed iliaca;
- Operazione sull'aorta toracica e sull'aorta addominale;
- Cranio bifido con meningocele e meningoencefalocele;
- Idrocefalo ipersecretivo;
- Polmone cistico e policistico (lobectomia e pneumonectomia pediatrica);
- Cisti e tumori tipici del bambino (simpatoblastoma);
- Atresia congenita dell'esofago;
- Fistola congenita dell'esofago;
- Torace ad imbuto e torace carenato:
- Ileo meconiale: resezione con anastomosi primitiva;
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale;
- Atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale;
- Megaretere: resezione con reimpianto e resezione con sostituzione di ansa intestinale;
- Megacolon: operazione addomino-perineale di Duhamel o Jwenson;
- Disarticolazione interscapolo-toracica;
- Emipelvectomy;
- Cistectomia totale con ureterosigmoidostomia;
- Nefrectomia allargata per tumore;
- Nefro-ureterectomia totale;
- Orchiectomia per neoplasie maligne con linfadenectomia;

- Panistrectomia radicale per via addominale per tumori maligni;
- Intervento sull'ipofisi per via transfenoidale;
- Laringectomia totale;
- Faringolaringectomia;
- Il trapianto degli organi
- Artroprotesi

## **ART.2 SOMME ASSICURATE**

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata di € 1.550,00 per ciascun Titolare.

*Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.*

*Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.*

*L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

*In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.*

## **NORME OPERANTI PER L'INTERA SEZIONE I**

### **ART.1 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI**

*La denuncia dell'infortunio deve essere fatta dall'Assicurato per iscritto entro 30 giorni dall'accadimento oppure dal momento in cui ne ha avuto possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

*La denuncia della malattia che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente od un grande intervento chirurgico deve essere fatta dall'Assicurato per iscritto entro 30 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, indirizzandola al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

*Alla denuncia devono essere uniti, o successivamente inviati, i certificati medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.*

*L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.*

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

*La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa.*

*Tuttavia l'accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell'Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:*

- a. venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;*
- b. la menomazione conseguente all'infortunio od alla malattia risulti del tutto stabilizzata.*

Qualora la presente assicurazione scada prima che sia stata presentata denuncia di danno e sempre che la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità delle garanzie, è concesso il termine di due anni dalla scadenza dell'Assicurazione stessa per la relativa denuncia.

## **ART.2 MORTE PRESUNTA**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

## **ART. 3 ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI NATURALI**

Se a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza, l'Assicurato dovesse restare esposto ad agenti naturali esterni, subendo una delle perdite previste dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento della relativa indennità.

#### **ART.4 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

*Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni derivanti da:*

- 1. guerra o atti di guerra, insurrezione, azioni delittuose commesse dall'Assicurato o dai suoi beneficiari designati, esecutori, amministratori, eredi o rappresentanti legali; da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;*
- 2. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, comprese le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- 3. relativamente al punto b) dell'art.1 della Parte I, sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni o malattie derivanti da uso di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci; nonché quelli derivanti da stati di ubriachezza abituale comprovata.*

#### **ART.5 RIVALSA**

La Società in deroga all'art. 1916 C.C. rinuncia a favore degli Assicurati o dei loro aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

#### **ART.6 CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

*In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire ,con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.*

*Il collegio medico risiede nella città, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.*

*Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.*

*E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.*

*Rimane ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.*

#### **ART.7 CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

*La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, senza riguardo ai maggiori pregiudizi che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.*

*Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo comma dell'art.2.2 delle Parti I, II, III.*

**SEZIONE II**  
**ASSICURAZIONE SUGLI ACQUISTI E SUI PRELIEVI ASSICURAZIONE**  
**BAGAGLI**

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

**PARTE I**  
**FURTO DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI / FURTO NEL DOMICILIO**

**QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte I della Sezione II, i Titolari di CartaSi.

**ART.1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE ACQUISTI**

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con CartaSi, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite, applicando uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno con il minimo di € 10,00, in base alla tipologia della carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati".

In caso di furto di beni lasciati in veicoli a motore, motocicli, scooter (indipendentemente dal furto di quest'ultimi), *che devono essere regolarmente chiusi a chiave e all'interno dei quali i beni siano stati riposti, sono esclusi dall'indennizzo i furti di apparecchiature fono audiovisive ed elettroniche in genere comprese apparecchiature fotografiche e di ripresa nonché orologi d'oro.*

Questa garanzia è operante:

- fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto l'acquisto, se questo è stato effettuato nell'ambito della località ove l'Assicurato ha il proprio domicilio anagrafico. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce;
- fino alle ore 24 del terzo giorno se l'acquisto è stato effettuato fuori dal luogo di domicilio anagrafico dell'Assicurato.

Furto nel domicilio: la garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio anagrafico dell'Assicurato delle merci acquistate e pagate con CartaSi se avente diritto in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati".

Questa garanzia è operante fino al sesto mese dalla data di acquisto risultante sulla nota spese o sull'estratto conto di CartaSi Spa, e sempreché il furto nell'abitazione avvenga con una delle seguenti modalità:

- violandone i mezzi di protezione e chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento.



*Sono esclusi dall'indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell'edificio.*

## **ART.2 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE SUI PRELIEVI**

Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di CartaSi, risultanti da estratto conto di CartaSi SpA, la Società rimborserà all'Assicurato stesso la somma derubata in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati".

Questa garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelevamento suddetto.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, per le sole carte Consip la garanzia è operante per furto, scippo o rapina perpetrati entro le 12 ore successive al prelievo dei contanti.

## **ART.3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**

*Si intendono esclusi i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da atti di guerra, occupazione militare, invasione, fissione e/o fusione atomica o nucleare e i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da ogni arma implicante reazione o forza o materiale radioattivo. Si intende inoltre escluso il semplice smarrimento dei beni e titoli relativi a servizi assicurati così come il furto agevolato dall'Assicurato con dolo o colpa grave.*

*Relativamente alle garanzie previste dalla Parte I della Sezione II, la Società rimborserà, per ciascun Titolare, un massimo di tre sinistri/evento per anno.*

*Si precisa inoltre che :*

- *la garanzia furto è operativa solamente con scasso dei mezzi di chiusura delle abitazioni e dei veicoli o motocicli oggetto dei sinistri;*
- *sono esclusi dalla garanzia furto i beni lasciati incustoditi.*

## **ART.4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

In caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato deve:

- *darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nella quale dovrà essere specificata l'esatta dinamica dell'accaduto.*

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

- *provare l'effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo la copia degli originali delle note spese riportanti il numero della CartaSi nonché la documentazione comprovante la data e l'ammontare dell'acquisto o del prelevamento effettuato in contanti; nel caso in cui fossero stati sottratti anche gli originali delle note spese, ne*

saranno accettate le copie purché nella denuncia all'Autorità Giudiziaria sia precisato che anche il furto delle note di spesa;

- fornire alla Società una copia della regolare denuncia alla competente Autorità ed il codice IBAN del proprio conto corrente. In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le autorità italiane.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

#### **ART.5 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente considerato.

Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.

#### **ART.6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

#### **ART.7 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

#### **ART.8 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'assicurazione prestata con la presente polizza PARTE I della Sezione II esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.



**PARTE II**  
**ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI**  
**INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO**  
**MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI**

**QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Parte II della Sezione II, i Titolari di CartaSi purché abbiano acquistato il titolo di viaggio con CartaSi, nonché gli utilizzatori di biglietti di viaggio acquistati con una CartaSi.

**ART.1 BAGAGLI - OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite, occorse durante un viaggio per il quale sia valida la presente assicurazione, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati".

**1.1 Esclusioni**

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:*

- a) deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;*
- b) il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali: - congegni di chiusura a combinazione e non; maniglie a molla; congegni fissi per il traino;*
- c) un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

**1.2 Denuncia del danno - Obblighi relativi**

- a) In caso di danno avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà denunciare l'evento al Vettore il quale applicherà le procedure previste.
- b) In caso di danno non avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore del mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità di ottenere tale dichiarazione l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alle competenti Autorità di Polizia.
- c) *L'Assicurato dovrà fare denuncia per iscritto, entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

In ogni caso dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- copia dei biglietti di viaggio;

- copia dell'estratto conto ove risulti l'acquisto dei biglietti di viaggio tramite la Carta;
- originali degli scontrini relativi ai beni contenuti nel bagaglio oggetto del sinistro;
- copia della richiesta di risarcimento al Vettore e relativa replica dello stesso;
- estremi del codice IBAN relativo al conto corrente dell'Assicurato.

L'Assicurato adotterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno.

Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.

Gli oggetti recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha già risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, comunicando l'eventuale rimborso effettuato dai Vettori.

### **1.3 Liquidazione dell'indennità**

*Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 1.2 che precede nei seguenti termini:*

- a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo dietro presentazione alla Società della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, della copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori;*
- b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate.*
- c) Tale garanzia opererà in eccesso rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante per gli stessi rischi, fino a concorrenza del massimale prestabilito.*

### **1.4 Controversie**

*Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le Parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.*

*Sino a quando l'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro la Società. l'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro la Società trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni.*

### **1.5 Diritto di surrogazione**

Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

## **1.6 Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione in questione esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.

### **ART.2 INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO**

La presente copertura viene prestata agli Assicurati in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati":

#### **a) partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza all'estero**

La Società, nel caso in cui la partenza di un volo programmato e confermato è ritardata di 3 ore o più, o il suddetto volo venga cancellato, oppure venga negato l'imbarco a causa di una sovra prenotazione, e nessun mezzo di trasporto alternativo è disponibile entro 3 ore dalla partenza inizialmente programmata, oppure se l'Assicurato raggiunge con un volo programmato e confermato un aeroporto di coincidenza con un ritardo del suddetto volo che non gli consente l'imbarco sul successivo volo, programmato e confermato, e nessun mezzo di trasporto alternativo per proseguire è a disposizione dell'Assicurato entro 3 ore dall'effettivo orario di imbarco del volo di coincidenza mancata, rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, per i pasti e per l'acquisto di articoli di prima necessità. La garanzia di cui sopra non sarà in ogni caso operante nel caso in cui la Compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio e queste ultime siano state rifiutate.

*Resta comunque inteso che in caso di sovra prenotazione, la garanzia non è operante qualora l'Assicurato abbia accettato un indennizzo da parte della compagnia aerea.*

#### **b) ritardata consegna del bagaglio all'estero**

La Società disporrà il rimborso delle spese sostenute per i pasti e quelle relative all'acquisto di articoli di prima necessità indispensabili fino all'arrivo del bagaglio, nel caso in cui quest'ultimo non venga riconsegnato all'Assicurato entro tre ore dall'arrivo al posto di destinazione programmato dal suo volo.

## **2.1 Denuncia di sinistro**

Entro 30 giorni dall'evento l'Assicurato dovrà inviare alla Società richiesta di risarcimento, specificando tutti i dati del volo: numero del volo, aeroporto di partenza e destinazione, orario programmato con l'indicazione del ritardo, della cancellazione o della mancata o ritardata consegna del bagaglio, nonché la prova e la natura degli acquisti e delle spese effettuate, nonché copia del biglietto di viaggio.

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero: 02 34.98.01.36**

## **2.2 Diritto di surrogazione**

Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

## **2.3 Intervento da parte di Autorità Pubbliche**

*L'assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale, prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

## **ART. 3 MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE ALL'ESTERO DEL TITOLARE DI CARTA DI CREDITO**

Qualora il Titolare di CartaSi, abbia prenotato e pagato tramite CartaSi la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsata la quota di iscrizione/partecipazione già corrisposta purché non recuperabile, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle "Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati".

- a) il rimborso avverrà nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione sia determinata da una delle seguenti cause:
- malattia improvvisa, infortunio, per i quali venga dichiarato dal medico curante del Titolare l'impossibilità di effettuare il viaggio, decesso del Titolare;
  - grave malattia o infortunio del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero e/o di una nuora. Il Titolare dovrà presentare certificazione medica dell'evento;
  - danni materiali che colpiscono la casa del Titolare a seguito di incendio o calamità naturali, per i quali si renda necessaria la sua presenza;
  - sopraggiunte impossibilità a raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali;
  - citazione o convocazione in tribunale davanti al giudice penale o convocazione, a giudice popolare;
  - partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza.

*Resta comunque inteso che l'assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

- b) modalità per la richiesta del rimborso:  
il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) deve comunicare alla Società le cause della mancata partecipazione ad una delle riunioni previste entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la rinuncia alla partenza e presentare la relativa documentazione attestante l'effettivo verificarsi di una delle casistiche elencate nel su menzionato art.3 punto a).

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*



**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

Il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) dovrà inoltre inviare la seguente documentazione:

- certificato medico con la data dell'infortunio o dell'insorgere della malattia, diagnosi specifica e prognosi;
- cartella clinica in caso di ricovero;
- certificato di morte in caso di decesso;
- ricevuta di pagamento avvenuto tramite CartaSi della quota di iscrizione.

Negli altri casi previsti, dovrà presentare la necessaria documentazione probatoria.

*Se il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) non adempie intenzionalmente alle disposizioni sopra indicate, perde il diritto all'indennizzo.*

### **SEZIONE III RESPONSABILITA' CIVILE**

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

#### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Sezione III, i Titolari di CartaSi.

***La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.***

#### **ART. 1 OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive, ad eccezione di:

- atletica pesante;
- arti marziali;
- escursioni in montagna con accesso a ghiacciai e scalate di rocce di grado superiore al terzo inferiore della scala alpinistica;
- uso di bilancieri;
- sport aerei in genere

La garanzia di cui sopra deve intendersi operante fino a concorrenza del massimale di € 260.000,00.

#### **ART. 2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI**

##### **1. Non sono considerati terzi:**

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e quelle da lui incaricate, anche occasionalmente a svolgere attività in genere, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

##### **1.1 L'assicurazione non comprende i danni:**

- d) *a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- e) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;*

- f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia, compiuto il sedicesimo anno di età.

### **ART. 3 RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE**

*Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

*Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*

- *inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*
- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;*
- *alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

### **ART. 4 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

### **ART. 5 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora, la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**SEZIONE IV  
PREMIO DI LAUREA**

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

**QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Sezione IV, gli studenti titolari di CartaSi Campus, LikeCard.

**ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Agli Assicurati verrà riconosciuto un Premio di Laurea nei seguenti termini e limiti:

a) un massimale per Titolare di Carta pari ad € 1.500,00 a titolo di rimborso delle spese effettuate nei due anni precedenti il conseguimento della laurea ed aventi le seguenti causali:

- acquisti di libri, cancelleria, computer ed accessori, battitura e rilegatura tesi di laurea in ogni caso documentati (scontrini fiscali, fatture), tasse d'iscrizione all'ultimo anno (massimale complessivo pari a € 1.000);
- canoni di locazione di mini/appartamenti o locali similari, utilizzati durante l'annualità accademica del conseguimento della laurea purché in presenza di contratti regolarmente registrati (massimale di € 500 a titolo di partecipazione alle spese).

*Ad eccezione delle spese sostenute per le tasse di iscrizione all'ultimo anno di corso accademico e per il canone di locazione, le rimanenti elencate nei punti precedenti devono essere state necessariamente effettuate tramite CartaSi Campus, LikeCard.*

b) La garanzia opera nei seguenti termini:

- lo scoperto a carico dell'Assicurato è pari al 10% per ogni spesa;
- l'Assicurato deve essere possessore della carta CartaSi Campus, LikeCard da almeno due anni;
- la Laurea deve essere stata conseguita "in corso" e con il massimo della votazione prevista dalla facoltà compresa la lode;
- sono escluse dalle garanzie le Lauree di I Livello o comunque la cui durata sia inferiore ad anni 5;
- sono esclusi dalle garanzie i diplomi universitari e le lauree conseguite presso Università estere.

**ART.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato avente diritto alla prestazione di cui all'art.1 deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha la possibilità, fornendo necessaria la documentazione.

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo*

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

**SEZIONE V  
ASSISTENZA****QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Sezione V, i Titolari di CartaSi di seguito precisati.

***La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.***

**DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE V**

***Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle "Definizioni Valide per Tutte le Sezioni"***

Nel testo che segue si intendono per:

**Abitazione**

L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, situata in Italia, sempreché non sia un esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

**Struttura Organizzativa**

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., P.zza Trento, n.8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni all'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.

**Famiglia**

L'Assicurato e i suoi conviventi come risulta da certificato anagrafico (come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

**Fissi e infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

**Fulmine**

Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile;

**Guasto**

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Inabilità Temporanea**

La perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di

attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

**Incendio (esclusi i veicoli)**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Incendio (per i veicoli)**

La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.

**Incidente**

Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danno tali da determinarne l'immobilizzo, oppure consentirne la marcia ma con rischio di

dei danni medesimi, oppure essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato. Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

**Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Invalità Permanente**

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato nello svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Istituto di cura**

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

**Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Malattia improvvisa**

La malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

**Massimale**

La somma massima, stabilita nella Polizza, fino a concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

**Prestazione**

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

**Reato**

La violazione di una norma penale; a seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravvenzione.

**Residenza**

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come da certificato anagrafico.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Veicolo**

L'autovettura ad uso privato con non più di 15 anno di vetustà, regolarmente immatricolato in Italia adibito al trasporto di persone con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li.

**Viaggio**

In caso di viaggio aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione auto ferroviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

**CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CARTE****ART.1 ESTENSIONE TERRITORIALE - valida per tutte le Carte ad esclusione di Carta Lodge**

***Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.***

*La polizza ha vigore in tutto il mondo.*

*Limitatamente alle prestazioni di Assistenza Casa, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.*

*Limitatamente alle prestazioni di Assistenza all'Auto, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi:*

*Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Città del Vaticano, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia Europea, Ungheria.*

**1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE - valida esclusivamente per Carta Lodge**

***Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.***

*La polizza ha vigore in :tutti i Paesi del Mondo ad esclusione di: Afganistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. La durata massima della copertura,*

*per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni.*

*Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/list/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.*

## **ART.2 DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI**

Dalla data di inizio validità della CartaSi GOLD, PLATINUM, BUSINESS PLUS (AZIENDALE E INDIVIDUALE), BUSINESS PLUS ORO (AZIENDALE E INDIVIDUALE), BUSINESS PLUS CONFINDUSTRIA (AZIENDALE E INDIVIDUALE), CORPORATE (INDIVIDUAL E CENTRAL BILLING), CORPORATE CONSIP (INDIVIDUAL E CENTRAL BILLING) CORPORATE ORO (INDIVIDUAL E CENTRAL BILLING), LODGE, BUSINESS, CORPORATE PERSONALE SILVER, CORPORATE AZIENDALE SILVER, CORPORATE AZIENDALE GOLD, per tutto il periodo di validità della Carta stessa, sempreché la presente polizza sia in vigore ed il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

*Le prestazioni previste dalla presente Assicurazione cessano automaticamente di operare relativamente alle carte per le quali il "Titolare" abbia perso tale qualifica.*

## **ART.3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

L'Assicurato deve chiamare il Call-Center CartaSi al numero verde: **800.02.01.69** o al numero nero **02 34.98.01.36**

che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa della Società.

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Il numero ed il tipo della Carta di Credito
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- La targa del veicolo (per prestazioni di "Assistenza Auto")
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

## **ART.4 ESCLUSIONI**

*Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:*

- a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;*
- b) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- d) dolo dell'Assicurato o colpa grave;*

- e) *abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;*
- f) *tentato suicidio o suicidio;*
- g) *sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultra leggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);*
- h) *malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;*
- i) *malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza;*
- j) *espianto e/o trapianto di organi.*

#### **ART.5 DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI**

*Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni, sono operanti le seguenti condizioni:*

1. *la Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;*
2. *qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;*
3. *ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alle prestazioni in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C. C.;*
4. *il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;*
5. *a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;*
6. *la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana;*
7. *per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.*



## **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE PER CARTASI LODGE**

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

### **DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LA CARTA LODGE**

*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Assicurato**

Il personale che sta utilizzando i servizi acquistati con CartaSi Lodge.

#### **Titolare (della Carta Lodge)**

L'Azienda cui è intestata la CartaSi Lodge.

## **GARANZIE DI ASSISTENZA PRESTATE**

### **RIMPATRIO SANITARIO**

Qualora l'Assicurato in viaggio, in seguito ad infortunio o malattia, necessiti, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa d'intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest'ultimo, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

*Sono escluse dalla prestazione:*

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

## **RIENTRO ANTICIPATO**

**Quando:** "l'Assicurato deve rientrare alla residenza prima della data programmata e con mezzo diverso da quello inizialmente previsto per decesso (certificato di morte rilasciato da anagrafe) o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello/sorella, genitore, suocero/a, genero/nuora".

**Come:** la Struttura Organizzativa fornirà biglietto aereo (classe economica) o treno (1° classe) per raggiungere il luogo della sepoltura o del ricovero: se l'Assicurato Viaggia con un minore assistito, la Struttura Organizzativa fa rientrare entrambi; se "Assicurato deve abbandonare un veicolo per rientrare, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

**Esclusioni:** *manca di adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla prestazione.*

L'Assicurato deve fornire la documentazione comprovante la causa del rientro in originale, entro 15 giorni dal sinistro.

## **VIAGGIO CON UN FAMILIARE**

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare dell'Assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o presso la sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

**Massimale** - La Società terrà a proprio carico il costo del biglietto fino ad un importo massimo di € 1.000,00.

**Esclusioni** - *Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare*

## **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura a seguito di malattia o causa forza maggiore, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica d andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere il ricoverato.

**Massimale** - La Società terrà a proprio carico il costo del biglietto fino ad un importo massimo di €1.000,00.

**Esclusioni** - Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

#### **INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero venisse ricoverato per infortunio in un istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua locale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare un interprete sul posto.

I costi dell'interprete rimangono a carico della Società per un massimo di 8 ore lavorative.

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

#### **INVIO DI UN MEDICO**

*(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)*

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad inviare presso il domicilio dell'Assicurato in Italia uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

#### **CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

#### **INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

#### **RIFACIMENTO DOCUMENTI**

*(La prestazione viene fornita dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 18,00 esclusi i giorni festivi)*

Qualora l'Assicurato subisca lo smarrimento del/dei proprio/i documento/i: passaporto e carta d'identità, la Struttura Organizzativa provvederà al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.

L'Assicurato deve sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle competenti Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato l'evento e deve notificare lo smarrimento, telefonando alla Struttura Organizzativa, presentando anche successivamente la copia autenticata della denuncia vistata dall'Autorità che l'ha ricevuta, nonché gli originali delle ricevute o, in mancanza, la documentazione comprovante le spese sostenute.

### **CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

### **RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI OSPEDALIERI**

*(La prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)*

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia e/o infortunio, debba sottoporsi ad un intervento chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, comunicando il motivo della sua richiesta e specificando il luogo in cui si trova ed il recapito telefonico, che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un Centro Ospedaliero attrezzato per l'intervento in Italia o all'estero.

### **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio, malattia, furto, rapina, scippo, mancata consegna del Bagaglio, furto del bagaglio o del denaro e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, *a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato le fatture fino ad un Importo massimo complessivo di € 2.500,00.*

#### **Massimale**

Nel caso in cui l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di € 2.500,00, la prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Società - o dalle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto - *a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00.*

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare la prestazione stessa.*

*La prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la*

*Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere e fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.

#### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di € 5.500,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

#### **Massimale**

La Società anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di € 5.500,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*

- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova, il recapito telefonico, l'ammontare della cifra necessaria e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato deve fornire immediatamente alla Società adeguate garanzie di restituzione e, al suo rientro, provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.*

### **MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa, secondo quanto indicato all'Art.3 delle "Condizioni Valide per Tutte le Carte".



## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE PER LE CARTE PERSONALI GOLD

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

### **DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE GOLD**

*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Assicurato**

Il Titolare della Carta personale Gold

### **ASSISTENZA CASA**

#### **INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:

- a) 1. allagamento o infiltrazione;  
2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

#### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*per il caso a):*

- *i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;*
- *l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;*

*per il caso b):*

- *l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;*
- *il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;*
- *tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

### **INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti:

- agli interruttori di accensione;
- agli impianti di distribuzione interna alle prese di corrente;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

#### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore;*
- *tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

### **INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di:

- a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
- b) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

#### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

### **SPESE D'ALBERGO**

Qualora l'Assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto o tentato furto, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che abbiano reso inagibili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

#### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 260,00 complessive per sinistro e per famiglia.

**Sono escluse dalla prestazione:**

*le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

**RIENTRO ANTICIPATO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio o allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli il rientro.

**Massimale:**

la Società terrà a proprio carico i costi:

fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;

fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Estero.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

*i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del sinistro.

**INVIO DI UN SORVEGLIANTE**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza, entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.

**ASSISTENZA MEDICA, LEGALE ED AUTO****SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24****CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, previa adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare la prestazione stessa.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

**INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

**Esclusioni**

*La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.*

**INVIO DI UN MEDICO**

*(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)*

Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

## **ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO**

### **CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

### **ANTICIPO SPESE MEDICHE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Società provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.098,00.

### **Massimale**

La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.098,00.

### **Esclusioni**

*La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

**Sono escluse dalla prestazione:** le spese di soggiorno del familiare.

### **RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE**

*La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.

### **CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

### **RIMPATRIO SANITARIO**

Qualora l'Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest'ultimo, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 5.000,00 imposte incluse per Assicurato.

*Per importi superiori la Società interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.*

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;*
- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

**ASSISTENZA LEGALE****SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

**ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arrestato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

*i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data

dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

### **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

*La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

## **ASSISTENZA AUTO**

### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.

### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.

### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;*
- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*

- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

## **RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 260,00 per evento.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

### **Esclusioni**

*Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.

L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,*
- *la penalità risarcitoria danni e furto,*
- *i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di auto noleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*

- *i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovettura in sostituzione.

### **Delimitazioni**

*La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 Km dal centro del comune di residenza dell'Assicurato*

### **RECUPERO DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.

### **Sono escluse dalla prestazione:**

*le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

### **SPESE D'ALBERGO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

### **Esclusioni**

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.*

### **RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.

### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;*
- *il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.*

### **RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.040,00 per sinistro.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo del rimpatrio a carico della Società se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;*
- *quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.

Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.

*L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché la Società non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.*

### **ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE**

*(Prestazione valida all'estero)*

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 775,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.*

### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Società e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

*La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.*

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO**

La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con CartaSi.

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, la Società rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
  - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati. o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
  - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un compagno di viaggio;

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

- g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Società della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.

### **Decorrenza e operatività**

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

*Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/prenotazione di biglietteria aerea siano stati acquistati con la Carta.*

### **Massimale**

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.065,00 per Assicurato.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

### **Scoperto**

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.*

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando CartaSi che provvederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.*

*La Società potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.*

*In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.*

*Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:*

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

*In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.*

*Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.*

*In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.*

**Sono esclusi dalle garanzie:**

*1. i casi di rinuncia causati da:*

- *infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;*
- *infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;*
- *stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;*
- *mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;*
- *malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;*
- *motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;*
- *furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;*
- *un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

*Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;*

- 2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;*
- 3. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.*

**Obblighi dell'Assicurato**

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il Call-Center CartaSi al numero verde: **800.02.01.69** o al numero nero: **02 34.98.01.36**

che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa della Società, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti.

*Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.*

*Se l'Assicurato non dovesse consentire alla Società di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".*

La Società si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (CartaSi Gold);
- la causa dell'annullamento o della modifica;

- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

*L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.*

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccomandata AR (che provvederà ad inoltrarli alla Società), al seguente indirizzo

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero: 02.34.98.01.36**

i seguenti documenti:

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.

*La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.*



## PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE PER LE CARTE PLATINUM

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

### **DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE PLATINUM** *Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Assicurato**

Il Titolare della Carta Platinum

### **ASSISTENZA CASA**

#### **INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:

- c) 1. allagamento o infiltrazione;  
2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- d) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

#### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*per il caso a):*

- *i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;*
- *l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;*

*per il caso b):*

- *l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;*
- *il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;*
- *tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

## **INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti:

- agli interruttori di accensione;
- agli impianti di distribuzione interna alle prese di corrente;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore;*
- *tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

## **INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**

Qualora l'Assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di:

- c) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
- d) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;

la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.*

## **SPESE D'ALBERGO**

Qualora l'Assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto o tentato furto, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che abbiano reso inagibili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

### **Massimale:**

La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 260,00 complessive per sinistro e per famiglia.

**Sono escluse dalla prestazione:**

*le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

**RIENTRO ANTICIPATO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio o allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli il rientro.

**Massimale:**

la Società terrà a proprio carico i costi:

fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;

fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Estero.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

*i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del sinistro.

**INVIO DI UN SORVEGLIANTE**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza, entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

*Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.*

**CONSULENZA VETERINARIA D'URGENZA**

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessitasse di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione); - consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a metterlo in comunicazione con un veterinario convenzionato che fornirà telefonicamente la consulenza richiesta.

**PRENOTAZIONE VISITA VETERINARIA IN ITALIA**

*La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

Qualora l'animale domestico di proprietà dell'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o infortunio, debba essere sottoposto ad una visita veterinaria, l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa che prenoterà, tenendo conto delle disponibilità esistenti, una visita presso una struttura veterinaria in Italia. Il costo della visita è a carico dell'Assicurato.

**INVIO DOCUMENTI ED OGGETTI PERSONALI**

Qualora l'Assicurato a seguito di furto o smarrimento dei medesimi, necessitasse di documenti o di oggetti personali, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitarli presso l'indirizzo richiesto e con il mezzo più rapido.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, nel caso di smarrimento/furto di documenti, deve sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle competenti Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato l'evento e deve notificare l'accaduto, telefonando alla Struttura Organizzativa, presentando anche successivamente copia autenticata della denuncia vistata dall'Autorità che l'ha ricevuta. L'Assicurato deve comunicare il luogo ove reperire documenti ed oggetti personali equipollenti a quelli rubati/smarriti, nonché un proprio recapito telefonico .

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed alla consegna dei documenti e/o degli oggetti personali equipollenti a quelli smarriti/rubati, fino ad un importo massimo di 300,00 Euro per sinistro.

**ASSISTENZA MEDICA, LEGALE ED AUTO****SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24****CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, previa adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare la prestazione stessa.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

**INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

**Esclusioni**

*La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.*

**INVIO DI UN MEDICO**

*(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)*

Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

**ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO****CONSULENZA MEDICA**

*(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE MEDICHE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Società provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.098,00.

**Massimale**

La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.098,00.

**Esclusioni**

*La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

**Sono escluse dalla prestazione:** *le spese di soggiorno del familiare.*

**RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE**

*La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.

**CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

## **INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

## **RIMPATRIO SANITARIO**

Qualora l'Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest'ultimo, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

## **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 5.000,00 imposte incluse per Assicurato.

*Per importi superiori la Società interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.*

## **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;*

- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

## **ASSISTENZA LEGALE**

### **SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arrestato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

#### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

*La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; *l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento. oltre alla somma anticipata. degli interessi al tasso legale corrente.*

**ASSISTENZA AUTO****SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.

**Massimale:**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;*
- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

**RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a

riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 260,00 per evento.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

### **Esclusioni**

*Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

### **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.

L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,*
- *la penalità risarcitoria danni e furto,*
- *i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di auto noleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*
- *i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovettura in sostituzione.

**Delimitazioni**

*La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 Km dal centro del comune di residenza dell'Assicurato*

**RECUPERO DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

*le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

**SPESE D'ALBERGO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.*

**RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Massimale**

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia;

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;*
- *il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.*

**RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.040,00 per sinistro.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo del rimpatrio a carico della Società se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;*
- *quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.

Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.

*L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché la Società non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.*

#### **ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE**

*(Prestazione valida all'estero)*

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 775,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.*

#### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Società e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un*

*mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

## **ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO**

La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con CartaSi

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, la Società rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
  - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati. o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
  - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un compagno di viaggio;

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Società della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.

**Decorrenza e operatività**

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

*Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/prenotazione di biglietti aerea siano stati acquistati con la Carta.*

**Massimale**

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.065,00 per Assicurato.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

**Scoperto**

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.*

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando CartaSi che provvederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.*

*La Società potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.*

*In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.*

*Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:*

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

*In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.*

*Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.*

*In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.*

**Sono esclusi dalle garanzie:**

1. i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;

- *stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;*
- *mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;*
- *malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;*
- *motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;*
- *furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;*
- *un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

*Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;*

2. *i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;*
3. *i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il Call-Center CartaSi al numero verde: **800.02.01.69** o al numero nero: **02 34.98.01.36**.

che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa della Società, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti.

*Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.*

*Se l'Assicurato non dovesse consentire alla Società di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".*

La Società si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (CartaSi Platinum);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

*L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.*

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccomandata AR (che provvederà ad inoltrarli alla Società), al seguente indirizzo:

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02. 34.98.01.36**

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.

*La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.*



**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE  
PER LE CARTE BUSINESS PLUS, BUSINESS, BUSINESS PLUS CONFINDUSTRIA**

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

**DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE BUSINESS E CONFINDUSTRIA**  
*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

**Assicurato**

Il Titolare della Carta Business Plus, Business, Business Plus Confindustria

**SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24**

**CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, previa adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare la prestazione stessa.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

## **INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

### **Esclusioni**

*La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.*

## **INVIO DI UN MEDICO**

*(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)*

Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

## **ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO**

### **CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

## **ASSISTENZA LEGALE**

### **SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

**ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

*La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; *l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*



**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE  
PER LE CARTE CORPORATE, CORPORATE CONSIP, BUSINESS PLUS ORO, CORPORATE  
SILVER, CORPORATE ORO, CORPORATE GOLD**

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

**DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE CORPORATE, BUSINESS PLUS  
ORO, CORPORATE SILVER, CORPORATE ORO, CORPORATE GOLD**  
*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide  
per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

**Assicurato**

Il Titolare della Carta Corporate, Business Plus Oro, Corporate Silver, Corporate Oro, Corporate Gold

**SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24**

**CONSULENZA MEDICA**

(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, previa adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare la prestazione stessa.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma*

*anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza.

#### **Esclusioni**

*La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.*

### **INVIO DI UN MEDICO**

*(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)*

Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

## **ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO**

### **CONSULENZA MEDICA**

*(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

### **ANTICIPO SPESE MEDICHE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Società provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.098,00.

#### **Massimale**

La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.098,00.

#### **Esclusioni**

*La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

**Sono escluse dalla prestazione:** *le spese di soggiorno del familiare.*

### **RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE**

*La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.

### **CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

## **RIMPATRIO SANITARIO**

Qualora l'Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest'ultimo, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 5.000,00 imposte incluse per Assicurato.

*Per importi superiori la Società interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.*

### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;*
- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

## **ASSISTENZA LEGALE**

### **SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

### **ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arrestato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

#### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*il trasferimento di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

*La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

#### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; *l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**ASSISTENZA AUTO****SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.

**Massimale:**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;*
- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

**RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 260,00 per evento.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

**Esclusioni**

*Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.

L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,*
- *la penalità risarcitoria danni e furto,*
- *i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di auto noleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;*
- *i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovettura in sostituzione.

### **Delimitazioni**

*La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 Km dal centro del comune di residenza dell'Assicurato*

## **RECUPERO DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. *La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.*

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

*le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

**SPESE D'ALBERGO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.*

**RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Massimale**

La Centrale Operativa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;*

- *il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.*

## **RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.040,00 per sinistro.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo del rimpatrio a carico della Società se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;*
- *quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.

Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.

*L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché la Società non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.*

## **ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE**

*(Prestazione valida all'estero)*

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 775,00.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*

- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.*

### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Società e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. *L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO**

La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con CartaSi.

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, la Società rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
  - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati. o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
  - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un compagno di viaggio.

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Società della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.

### **Decorrenza e operatività**

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

*Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/prenotazione di biglietti aerea siano stati acquistati con la Carta.*

### **Massimale**

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.065,00 per Assicurato.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator,

in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

### **Scoperto**

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.*

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando CartaSi che provvederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.*

*La Società potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.*

*In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.*

*Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:*

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

*In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.*

*Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.*

*In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.*

### **Sono esclusi dalle garanzie:**

#### **1. i casi di rinuncia causati da:**

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
- un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.

*Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;*

#### **2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia**

*formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;*

3. *i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il Call-Center CartaSi al numero verde: **800.02.01.69** o al numero nero **02 34.98.01.36**.

che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa della Società, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti.

*Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.*

*Se l'Assicurato non dovesse consentire alla Società di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".*

La Società si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (CartaSi Corporate, Business Oro, Aziendale Oro, Corporate Oro, Corporate Gold);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

*L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.*

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccomandata AR (che provvederà ad inoltrarli alla Società), al seguente indirizzo:

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.

*La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.*



**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE  
PER LE CARTE QUATTORRUOTE CLASSIC E EUROPPASS**

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

**DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE  
QUATTORRUOTE CLASSIC E EUROPPASS**

*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

**Assicurato**

Il Titolare della Carta Quattoruote Classic

**ASSISTENZA LEGALE**

**SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

**Obblighi dell'Assicurato:**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

**ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arrestato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

*i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. *La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

*il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro tre mesi dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

*(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)*

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, *previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.*

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero avesse difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua locale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare un interprete \_\_\_\_\_ sul \_\_\_\_\_ posto. I costi dell'interprete rimangono a carico della Compagnia per un massimo di dieci ore lavorative.

*La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti della Compagnia.*

**ASSISTENZA AUTO****SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese per il traino qualora l'assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;*
- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

**DEPANNAGE**

*Il servizio è operativo nelle principali città italiane.*

Qualora a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile

sul posto, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un Officina Mobile nel territorio dove l'evento si è verificato e la invierà sul luogo.

Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo procederà al traino nel rispetto di quanto previsto dalla prestazione Soccorso Stradale.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi.

## **RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 260,00 per evento.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

### **Esclusioni**

*Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato. L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.

### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovettura in sostituzione.*

### **Delimitazioni**

*La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 Km dal centro del comune di residenza dell'assicurato*

### **RECUPERO DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.

### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

### **SPESE D'ALBERGO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

### **Esclusioni**

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.*

### **RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione *superiore alle 12 ore di manodopera in Italia o a 4 giorni all'estero*, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio. Tale

autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi. Nel caso vi siano anche spese di drop-off per riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio, la Società terrà a proprio carico le spese (noleggio e drop-off) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.

### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.*

### **RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.040,00 per sinistro.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo del rimpatrio a carico della Società se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;*
- *quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

*Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le*

informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.

Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.

L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché la Società non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.

### **ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE**

*(Prestazione valida all'estero)*

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 775,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.*

### **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Società e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie.*



*L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.  
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

## **SOS INCIDENTE**

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo h 24.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.



## **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OFFERTE PER LE CARTE QUATTORRUOTE ORO**

*Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.*

### **DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE QUATTORRUOTE ORO** *Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Assicurato**

Il Titolare della Carta Quattoruote Oro

### ***SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24***

#### **CONSULENZA MEDICA**

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

#### **INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO**

Qualora l'assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza.

#### **INVIO DI UN MEDICO**

*La prestazione viene fornita in Italia dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi.*

Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi. *L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.*

### ***ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO***

#### **CONSULENZA MEDICA**

Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**ANTICIPO SPESE MEDICHE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Società provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.098,00.

**Massimale**

La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.098,00.

**Esclusioni**

*La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

**VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato (qualora l'Assicurato non abbia familiari conviventi il biglietto verrà fornito ad un familiare anche non convivente).

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di soggiorno del familiare.

**RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE**

*La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.*

Qualora l'Assicurato dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematologiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematologiche, in accordo con l'Assicurato.

**CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.

*Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.*

*L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.*

**INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

**ASSISTENZA LEGALE****SEGNALAZIONE DI UN LEGALE**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.*

**ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arrestato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la parcella del legale.

**Massimale**

La Società anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

#### **ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

*(Prestazione valida all'estero)*

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità straniere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. *La Prestazione diverrà operante nel momento in cui la Società avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee dalla Società.*

#### **Massimale**

La Società anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.165,00.

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

*il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.*

*La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali la Società si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro tre mesi dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

#### **ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ**

*(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)*

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.165,00, *previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.*

#### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

#### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Società di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

### **INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero avesse difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua locale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete rimangono a carico della Compagnia per un massimo di dieci ore lavorative.

*La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti della Compagnia.*

### **ASSISTENZA AUTO**

#### **SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.

#### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.

#### **Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese per il traino qualora l'assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;*
- *le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;*
- *le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;*
- *le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).*

#### **DEPANNAGE**

*Il servizio è operativo nelle principali città italiane.*

Qualora a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un Officina Mobile nel territorio dove l'evento si è verificato e la invierà sul luogo.

Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo procederà al traino nel rispetto di quanto previsto dalla prestazione Soccorso Stradale.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi.

## **RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 260,00 per evento.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

### **Esclusioni**

*Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.*

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

*(Prestazione valida in Italia)*

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato. L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### **Massimale**

La Società terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.

### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovettura in sostituzione.*

**Delimitazioni**

*La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 Km dal centro del comune di residenza dell'assicurato*

**RECUPERO DEL VEICOLO**

Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).*

**SPESE D'ALBERGO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

**Esclusioni**

*Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.*

**RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione *superiore alle 12 ore di manodopera in Italia o a 4 giorni all'estero*, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Massimale**

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia;

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi. Nel caso vi siano anche spese di drop-off per riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio, la Società terrà a proprio carico le spese (noleggio e drop-off) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.

**Sono escluse dalla prestazione:**

- *le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);*
- *le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;*
- *la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;*
- *le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;*
- *l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.*

**RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

**Massimale**

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.040,00 per sinistro.

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo del rimpatrio a carico della Società se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;*
- *il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;*
- *il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;*
- *il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;*
- *quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.*

**Obblighi dell'Assicurato**

*Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabilire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.*

*Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.*

*L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché la Società non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.*

## **ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE**

*(Prestazione valida all'estero)*

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 775,00.

### **Sono esclusi dalla prestazione**

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di restituzione.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.*

## **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Società e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

La Società non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.

### **Sono esclusi dalla prestazione:**

- *il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al suo rientro in Italia;*
- *i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;*
- *i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Società adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.*

### **Obblighi dell'Assicurato**

*L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.*

*L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.*

## **SOS INCIDENTE**

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo h 24.

Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

### **ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO**

*La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con CartaSi Quattroruote Oro*

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, la Società rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
  - del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati. o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
  - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un compagno di viaggio;

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico;

- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
- f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

- g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Società della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
- i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.

### **Decorrenza e operatività**

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

*Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/prenotazione di biglietteria aerea siano stati acquistati con la Carta.*

### **Massimale**

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.065,00 per Assicurato.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

### **Scoperto**

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.*

*In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando CartaSi che provvederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.*

*La Società potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.*

*In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.*

*Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:*

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

*In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.*

*Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.*

*In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.*

**Sono esclusi dalle garanzie:**

*1. i casi di rinuncia causati da:*

- *infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;*
- *infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;*
- *stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;*
- *mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;*
- *malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;*
- *motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;*
- *furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;*
- *un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.*

*Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;*

*2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;*

*3. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.*

**Obblighi dell'Assicurato**

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il Call-Center CartaSi al numero verde: **800.02.01.69** o al numero nero: **02 34.98.01.36**

che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa della Società, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti.

*Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.*

*Se l'Assicurato non dovesse consentire alla Società di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".*

La Società si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero e tipologia Carta (CartaSi Quattroruote Oro);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:

- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.

*L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a CartaSi (che provvederà ad inviarla alla Società) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.*

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccomandata AR (che provvederà ad inoltrarli alla Società), al seguente indirizzo:

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

i seguenti documenti:

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

In caso di penale addebitata dal vettore aereo:

- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;



- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.

*La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.*

## SEZIONE VI TUTELA LEGALE

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Sezione VI, i Titolari di CartaSi Business Plus, Business Plus Oro, Business.

*La garanzia "Patente Sicura" di cui all'art.2 comma 2 opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.*

***Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle "Definizioni Valide per Tutte le Sezioni"***

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Titolare**

Il Titolare di CartaSi Business Plus, Business Plus Oro, Business.

### **ART.1 SPESE GARANTITE**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale per sinistro indicato nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva, ed illimitato per anno, gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte e d'ufficio (CTU);
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

### **ART.2 AMBITO DELLA GARANZIA**

#### **1. COPERTURA "ACQUISTO PROTETTO"**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora debba sostenere controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni/servizi pagati con la Carta, purché il valore in lite sia pari o superiore a € 100,00 .

#### **2. COPERTURA "PATENTE SICURA"**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- le difese penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
- l'assistenza in sede di interrogatorio davanti l'organo di Polizia inquirente;

- l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di sospensione della patente.

### 3. SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E TELEFONICA

La Società garantisce, qualora si verifichi un caso previsto al precedente punto 1., una consulenza telefonica relativa al caso stesso al numero verde 800.02.01.69 o al numero nero 02 34.98.01.36. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente il caso;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti attinenti il caso;
- informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.).

### **Persone assicurate**

Il Titolare della CartaSi Business, Aziendale, emessa dal Contraente. In caso di Carta intestata ad azienda la garanzia vale per il/i legale/i rappresentante/i.

### **ART.3 AMBITO TERRITORIALE**

*Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:*

- nei Paesi U.E. per le controversie contrattuali;
- in Europa, ed inoltre nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, in tutti gli altri casi.

### **ART.4 ESCLUSIONI**

*Si intendono esclusi gli acquisti di immobili e beni mobili registrati.*

*La garanzia è inoltre esclusa se:*

- *il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;*
- *il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art.186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso).  
*Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e perché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;**
- *il veicolo assicurato non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;*
- *il veicolo assicurato è usato in difformità da immatricolazione.*

## **ART.5 INSORGENZA DEL SINISTRO ED OPERATIVITA' DELLA GARANZIA**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato o la Controparte avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della copertura assicurativa. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

## **ART.6 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

*La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla alla Società, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**

**Corso Sempione 55**

**20145 Milano**

**Numero Verde 800.02.01.69**

**Numero Nero 02 34.98.01.36**

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art.2952, secondo comma del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dalla data di notifica stessa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

## **ART.7 GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art.6.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare – i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

## **ART.8 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

*In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o comunque più favorevole all'Assicurato di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.*

*Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.*

*L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.*

*Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.*

## **ART.9 RECUPERO SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

## **SEZIONE VII**

### **USO FRAUDOLENTO CARTE CORPORATE AZIENDALI**

*La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.*

#### **QUALIFICA DI ASSICURATO**

Hanno la qualifica di "Assicurati", ai fini della presente Sezione VII:

- in caso di Central Billing, l'Azienda;
- in caso di Individual Billing, la Banca/CartaSi S.p.A.

*Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle "Definizioni Valide per Tutte le Sezioni"*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **Assicurato**

- in caso di Central Billing, l'Azienda;
- in caso di Individual Billing, la Banca/CartaSi S.p.A.

#### **Carta di Credito (o Carte di Credito)**

Le Carte Prodotto Business (ex-KCCS), Corporate (tutte le versioni), Purchasing e Lodge emesse dalla Contraente e collegate ai circuiti Visa e MasterCard.

#### **Frode**

Qualsiasi atto fraudolento o disonesto commesso dal Titolare in relazione alla Carta di credito autorizzata, emessa a suo nome con il chiaro intento di procacciarsi un beneficio finanziario indebito per sé o per qualsiasi altra persona o ente cui il Titolare abbia inteso riconoscere tale beneficio.

#### **ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata a copertura delle spese, non recuperabili da parte dell'Azienda, conseguenti a transazioni effettuate dal Titolare della Carta di credito (o dal possessore nel caso di Carte di credito "Lodge"), senza l'autorizzazione dell'Azienda che ne ha richiesto l'emissione.

#### **ART.2 SPESE COPERTE**

Spese di cui non ha beneficiato direttamente o indirettamente l'Azienda. Tali transazioni possono essere addebitate direttamente al conto Visa e MasterCard dell'Azienda o al detentore della Carta di credito e poi trasferite all'Azienda;

Spese di cui ha beneficiato direttamente o indirettamente l'Azienda e per le quali l'Azienda stessa ha specificatamente rimborsato il detentore della Carta di credito ma che quest'ultimo non ha saldato al relativo emittente.

### **ART.3 SOMMA ASSICURATA E LIMITI DI INDENNIZZO**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta di credito, per sinistro e per periodo assicurativo, una somma maggiore dei massimali previsti nelle "Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati" riportate alle pagine 120 usque 126 della presente Polizza Collettiva.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Polizza una somma maggiore di € 2.500.000,00 in aggregato annuo.

### **ART.4 SCOPERTI E/O FRANCHIGIE**

Per la presente copertura è stabilita una franchigia di € 100,00 per ogni atto illecito commesso da persone in possesso di Carta di Credito.

### **ART.5 PERIODO DI EFFICACIA DELLA COPERTURA**

*Le richieste d'indennizzo saranno liquidate purché le date di utilizzo fraudolento delle Carte di Credito siano comprese nel periodo che estende da tre mesi prima della data di annullamento della Carta stessa al mese successivo.*

### **ART.6 NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO**

*In caso di sinistro l'Assicurato deve:*

1. *Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno (a proprie spese);*
  - a) *attivare immediatamente le procedure per il blocco della Carta;*
  - b) *contattare il Servizio Clienti CartaSi o la persona di riferimento indicata da CartaSi, fornendo dettagliatamente descrizione del sinistro (circostanza dell'evento, natura e importo del danno);*
  - c) *entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, inviarne comunicazione unitamente alla richiesta di risarcimento al Contraente, al seguente indirizzo:*

**CartaSi S.p.A.**  
**Corso Sempione 55**  
**20145 Milano**  
**Numero Verde 800.02.01.69**  
**Numero Nero 02 34.98.01.36**

*che provvederà entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti ad inviarli alla Compagnia, allegando:*

- 1) *descrizione delle circostanze dell'evento, natura e importo del danno;*
  - 2) *eventuale copia della denuncia presentata all'autorità competente italiana o estera (la denuncia non è obbligatoria);*
  - 3) *ogni altra documentazione riguardante il sinistro (es. estratto conto della Carta, ecc.).*
2. *Tenere a disposizione della Società assicuratrice e dei Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa l'eventuale denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria.*

3. *Con cadenza mensile, fornire a CartaSi l'ammontare delle frodi di cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell'ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti.*
4. *Mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte, in modo che la Società assicuratrice possa, se necessario, mediante tali registrazioni verificare i danni denunciati.*
5. *Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.*

#### **ART.7 ESCLUSIONI**

*Sono escluse dagli indennizzi:*

- 1) *spese effettuate da partner, proprietari, soci principali, funzionari, amministratori eletti o persone non dipendenti dell'Azienda;*
- 2) *spese per accertamento di reato;*
- 3) *spese derivanti da perdita o furto delle carte o da fallimento/insolvenza dell'Azienda;*
- 4) *spese sostenute da un detentore di Carta di credito successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.*

#### **ART.8 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Azienda che ha richiesto l'emissione della Carta di credito deve:

- prendere, a proprie spese, le ragionevoli precauzioni per prevenire le perdite e i danni in qualsiasi momento, predisponendo e mantenendo in efficienza i necessari sistemi di controllo e sicurezza;
- accertare che il denunciante sia compreso nel novero dei Titolari e attivare immediatamente la procedura per il blocco della Carta di credito interessata dal sinistro;
- con cadenza mensile, fornire alla Società l'ammontare delle frodi in cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell'ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti;
- tenere a disposizione della Società e dei Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa la denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria;
- mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte di credito, in modo che la Società possa, se necessario, mediante tali registrazioni verificare i danni denunciati.

L'Azienda entro trenta giorni da quando ne è venuta a conoscenza deve, inoltre, darne avviso alla Società producendo la seguente documentazione:

- descrizione delle circostanze dell'evento, natura e importo del danno;
- copia dell'estratto conto.

#### **ART.9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

*L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti mentonieri o fraudolenti, altera*

*dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

#### **ART.10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con la Contraente o persona la lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
- b) fra due periti nominati, una dalla Società e uno dalla Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una della parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **ART.11 MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se la Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.8 che precede;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.

**ART.13 RECUPERI**

Nel caso l'Assicurato possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite a fronte dell'utilizzo fraudolento di una Carta di credito deve darne immediato avviso alla Società.

**ART.14 SURROGA**

Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, la Contraente si obbliga, a richiesta della Società a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

**ART.15 LIMITI TERRITORIALI**

*La presente assicurazione è valida in tutti i paesi dove la Carta di Credito è stata accettata in osservanza dei regolamenti previsto dal circuito internazionale di appartenenza (Visa o MasterCard).*

**ART.16 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

*In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.*

**ART.17 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

*Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e la Contraente possono recedere dall'assicurazione di cui alla presente Sezione di Polizza con preavviso di trenta giorni mettendo a disposizione dalla Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.*

*La Società può disdettare, previo consenso della Contraente, anche singoli Titolari, fermo restando la validità della Sezione di Polizza.*

**ART.18 BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dallo stesso all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto della Società alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell'effettivo stato delle cose.

**TABELLE RIEPILOGATIVE DEI MASSIMALI ASSICURATI**Avvertenze

*I valori riportati nelle Tabelle seguenti si intendono espressi in Euro.*

*La dicitura "Esclusa" indica che per tale Carta la garanzia non è operante. Per le Carte iscritte al Programma IoSi si applicano unicamente le Tabelle "CARTE ASSICURATE ISCRITTE AL PROGRAMMA IOSI".*

*Relativamente alla garanzia Infortuni Viaggi di cui alla Sezione I Parte II di resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull'aeromobile, un indennizzo superiore agli importi sotto indicati:*

- *capitali per persona di:*
  - € 1.342.800 per il caso di Morte*
  - € 1.342.800 per il caso di Invalidità Permanente Totale*
- *e complessivamente per aeromobile di:*
  - € 15.493.700 per il caso di Morte*
  - € 15.493.700 per il caso di Invalidità Permanente Totale.*

*Relativamente alla garanzia Uso Fraudolento Carte Corporate Aziendali di cui alla Sezione VII di Polizza in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Polizza una somma maggiore di € 2.500.000,00 in aggregato annuo.*

*Restano fermi altri limiti aggregati, limitazioni, scoperti e/o franchigie, esclusioni indicati in Polizza.*

GARANZIE	CARTE PERSONALI ASSICURATE				
	Quattroruote Classic Europpass You&Eni Credit	Quattroruote Oro	Più, Electron	Campus, LikeCard	Eura &Si
<b>Infortuni Viaggi</b>					
Morte	ESCLUSA	155.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	155.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>					
Morte	26.000,00	38.000,00	26.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalità Permanente	26.000,00	38.000,00	26.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>					
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.550,00	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.550,00	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>					
Furto Acquisti	1.300,00	2.600,00	520,00	1.300,00	520,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	260,00	ESCLUSA	260,00	260,00	260,00
Furto Prelievo	260,00	500,00	160,00	260,00	160,00
Furto singolo oggetto domicilio	1.300,00	1.300,00	520,00	1.300,00	520,00
Furto domicilio	5.160,00	7.750,00	520,00	5.160,00	520,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>					
Distruzione Furto Bagaglio	520,00	1.300,00	520,00	520,00	ESCLUSA
Ritardo Annullamento Volo	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Ritardo Consegna Bagaglio	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Mancato Convegno	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	260.000,00	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.500,00	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	VEDI SEZIONE V DI POLIZZA				
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA

GARANZIE	CARTE PERSONALI ASSICURATE				
	Freedom	Cartamat	Gold	Platinum	Meridiana Classic
<b>Infortuni Viaggi</b>					
Morte	ESCLUSA	ESCLUSA	155.000,00	450.000,00	104.000,00
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	155.000,00	450.000,00	104.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	ESCLUSA	INCLUSA vedi Art.2.5	5.200,00	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>					
Morte	ESCLUSA	ESCLUSA	38.000,00	52.000,00	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	38.000,00	52.000,00	ESCLUSA
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>					
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>					
Furto Acquisti	520,00	1.300,00	2.600,00	5.160,00	1.300,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	260,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	260,00
Furto Prelievo	ESCLUSA	260,00	500,00	1.000,00	260,00
Furto singolo oggetto domicilio	ESCLUSA	ESCLUSA	2.600,00	4.150,00	1.300,00
Furto domicilio	ESCLUSA	ESCLUSA	7.750,00	10.300,00	5.160,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>					
Distruzione Furto Bagaglio	ESCLUSA	ESCLUSA	1.300,00	2.600,00	1.040,00
Ritardo Annullamento Volo	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	520,00	260,00
Ritardo Consegna Bagaglio	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	520,00	260,00
Mancato Convegno	ESCLUSA	ESCLUSA	1550,00	1.550,00	775,00
<b>RC Sport</b>	260.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	VEDI SEZIONE V DI POLIZZA				
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA

GARANZIE	CARTE AZIENDALI ASSICURATE					
	Business Plus Individuale	Business Plus Aziendale,				Aziendale: Corporate Personale Silver, Corporate Aziendale Silver
	Business, Business Plus Confindustria Individuale	Business Plus Confindustria, Aziendale	Corporate	Corporate Consip	Corporate Oro	
<b>Infortuni Viaggi</b>						
Morte	104.000,00	104.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	310.000,00
Invalità Permanente	104.000,00	104.000,00	350.000,00	350.000,00	450.000,00	310.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	2.600,00	ESCLUSA	5.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>						
Morte	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	16.000,00
Invalità Permanente	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	16.000,00
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>						
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>						
Furto Acquisti	1.300,00	ESCLUSA	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.600,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Furto Prelievo	260,00	260,00	500,00	500,00	500,00	520,00
Furto singolo oggetto domicilio	1.300,00	ESCLUSA	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
Furto domicilio	5.160,00	ESCLUSA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	5.160,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>						
Distruzione Furto Bagaglio	520,00	1.300,00	1.500,00	1.500 con i seguenti sottolimiti: - 1.000 per effetti personali - 150 per singolo articolo e/o oggetto di valore	2.000,00	750,00
Ritardo Annullamento Volo	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Ritardo Consegna Bagaglio	260,00	520,00	260,00	250,00	260,00	260,00
Mancato Convegno	775,00	775,00	775,00	775,00	1.550,00	775,00
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	<b>VEDI SEZIONE V DI POLIZZA</b>					
<b>Tutela Legale</b>	5.165,00	5.165,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	25.000,00 (anche per Purchasing)	25.000,00 (anche per Purchasing)	25.000,00	25.000,00

GARANZIE	CARTE AZIENDALI ASSICURATE					
	Aziendale Oro, Corporate Personale Oro, Corporate Aziendale Gold	Business Plus Oro Individuale	Business Plus Oro Aziendale	Meridiana Business Individuale	Meridiana Business Aziendale	Lodge
<b>Infortuni Viaggi</b>						
Morte	518.000,00	155.000,00	155.000,00	208.000,00	208.000,00	450.000,00
Invaldit� Permanente	518.000,00	155.000,00	155.000,00	208.000,00	208.000,00	450.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	2.600,00	4.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	2.500,00
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>						
Morte	16.000,00	38.000,00	38.000,00	26.000,00	26.000,00	ESCLUSA
Invaldit� Permanente	16.000,00	38.000,00	38.000,00	26.000,00	26.000,00	ESCLUSA
<b>Indennit� per Malattia o Infortunio</b>						
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Invaldit� Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>						
Furto Acquisti	1.600,00	2.600,00	ESCLUSA	1.300,00	ESCLUSA	ESCLUSA
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Furto Prelievo	520,00	500,00	500,00	260,00	260,00	ESCLUSA
Furto singolo oggetto domicilio	1.300,00	2.600,00	ESCLUSA	1.300,00	ESCLUSA	ESCLUSA
Furto domicilio	5.160,00	7.750,00	ESCLUSA	5.160,00	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione Bagagli</b>						
Distruzione Furto Bagaglio	750,00	1.300,00	2.000,00	1.040,00	1.040,00	1.550,00
Ritardo Annullamento Volo	480,00	260,00	260,00	520,00	520,00	ESCLUSA
Ritardo Consegna Bagaglio	480,00	260,00	520,00	520,00	520,00	260,00
Mancato Convegno	775,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	VEDI SEZIONE V DI POLIZZA					
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA	5.165,00	5.165,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	25.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	75.000,00

GARANZIE	CARTE ASSICURATE ISCRITTE AL PROGRAMMA IOSI					
	Quattroruote Classic Euroypass You&Eni Credit	Quattroruote Oro	Più, Electron	Campus/LikeCard	Freedom	Cartamat
<b>Infortuni Viaggi</b>						
Morte	100.000,00	255.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Invalidità Permanente	100.000,00	255.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>						
Morte	36.000,00	48.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Invalidità Permanente	36.000,00	48.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>						
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.550,00	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalidità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.550,00	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>						
Furto Acquisti	1.300,00	2.600,00	520,00	1.300,00	520,00	1.300,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	260,00	ESCLUSA	260,00	260,00	260,00	ESCLUSA
Furto Prelievo	260,00	500,00	160,00	260,00	ESCLUSA	260,00
Furto singolo oggetto domicilio	2.300,00	3.600,00	1.520,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
Furto domicilio	6.160,00	8.750,00	1.520,00	6.160,00	1.000,00	1.000,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>						
Distruzione Furto Bagaglio	520,00	1.300,00	520,00	520,00	ESCLUSA	ESCLUSA
Ritardo Annullamento Volo	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Ritardo Consegna Bagaglio	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Mancato Convegno	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	260.000,00	260.000,00	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	1.500,00	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	VEDI SEZIONE V DI POLIZZA					
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA

GARANZIE	CARTE ASSICURATE ISCRITTE AL PROGRAMMA IOSI						
	Gold	Platinum	Business Plus Individuale, Business, Business Plus Confindustria Individuale	Business Plus Oro Individuale, Business Oro	Corporate Individuale, Corporate Personale Silver	Corporate Oro Individuale, Corporate Personale Gold	Meridiana Classic
<b>Infortuni Viaggi</b>							
Morte	255.000,00	500.000,00	204.000,00	255.000,00	450.000,00	550.000,00	104.000,00
Invalità Permanente	255.000,00	500.000,00	204.000,00	255.000,00	450.000,00	550.000,00	104.000,00
Spese cura Infortuni	ESCLUSA	5.200,00	ESCLUSA	2.600,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Infortuni Rapina Contanti</b>							
Morte	48.000,00	62.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,000
Invalità Permanente	48.000,00	62.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,000
<b>Indennità per Malattia o Infortunio</b>							
Intervento Chirurgico	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
Invalità Permanente	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi</b>							
Furto Acquisti	2.600,00	5.160,00	1.300,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	1.300,00
Furto Acquisti su veicoli e motocicli	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	260,00
Furto Prelievo	500,00	1.000,00	260,00	500,00	520,00	520,00	260,00
Furto singolo oggetto domicilio	3.600,00	5.150,00	2.300,00	3.600,00	2.300,00	3.600,00	2.300,00
Furto domicilio	8.750,00	11.300,00	6.160,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	6.160,00
<b>Assicurazione Bagagli</b>							
Distruzione Furto Bagaglio	1.300,00	2.600,00	520,00	1.300,00	1.500,00	2.000,00	1.040,00
Ritardo Annullamento Volo	ESCLUSA	520,00	260,00	260,00	260,00	480,00	260,00
Ritardo Consegna Bagaglio	ESCLUSA	520,00	520,00	260,00	260,00	480,00	260,00
Mancato Convegno	1.550,00	1.550,00	775,00	1.550,00	775,00	1.550,00	775,00
<b>RC Sport</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Premio di Laurea</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Assistenza</b>	VEDI SEZIONE V DI POLIZZA						
<b>Tutela Legale</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	10.000,00	10.000,00	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA
<b>Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali</b>	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	ESCLUSA	25.000,00	25.000,00	ESCLUSA

## DOCUMENTO DI SINTESI

Assicurazione Collettiva Multirischi CartaSi S.p.A.  
CONVENZIONE N.000000171

Stipulato tra:

**CARTASI S.P.A.**

e

**GENERALI ITALIA S.p.A.**

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.**

### INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- a) Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali;
- b) La sede legale è in: Via Marocchese, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia;
- c) Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it), e-mail [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);
- d) L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

a) Generali Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Impresa") è una Società per Azioni, ed è la Capogruppo del Gruppo Generali

b) La sede legale è Piazza Duca degli Abruzzi, 2, 34132 Trieste - Italia

c) Recapito telefonico: +39 040 671111; sito internet: [www.ass-gen.it](http://www.ass-gen.it) ; indirizzo di posta elettronica: [contactass-gen@generali.com](mailto:contactass-gen@generali.com)

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto è relativo a coperture assicurative accessorie alle carte di credito della Contraente CartaSi. Le garanzie di seguito riportate operano secondo i massimali, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni che le Condizioni di Assicurazione prevedono per le diverse tipologie di Carta di Credito.

### AVVERTENZA

**PER TALUNE TIPOLOGIE DI CARTE ALCUNE DELLE GARANZIE DI SEGUITO RIPORTATE NON SONO OPERANTI.**

**Per i dettagli sulle prestazioni operanti per ogni tipologia di Carta si rimanda alle Condizioni di Assicurazione presenti sul Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all'indirizzo [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) - Tabelle riepilogative dei massimali assicurati**

### Sezione I - Infortuni

#### **Parte I**

L'assicurazione vale per gli Infortuni:

- che l'Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi;
- subiti dall'Assicurato alla guida o come passeggero di autovetture con o senza traino di roulotte, autocarri, campers, motoveicoli, imbarcazioni, purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi;
- avvenuti quando l'Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con CartaSi; dai quali derivi la Morte o una Invalidità Permanente.

#### **Parte II**

L'assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante un viaggio aereo in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di CartaSi, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del Mondo, inclusi i voli Charter.

### **Parte III**

L'Assicurazione vale esclusivamente per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di CartaSi, e che provochino la Morte o una Invalidità Permanente pari o superiore ad una determinata percentuale.

### **Parte IV**

Viene riconosciuto un indennizzo in caso di grande intervento chirurgico a seguito di Malattia o Infortunio comportante un intervento tra quelli elencati, oppure, a seguito di Infortunio con postumi di Invalidità Permanente pari o superiori ad una determinata percentuale.

**La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

## **Sezione II Furto degli acquisti e dei prelievi – Assicurazione Bagagli**

### **Parte I**

In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con CartaSi, la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite. La garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio anagrafico dell'Assicurato delle merci acquistate e pagate con CartaSi.

### **Parte II**

Qualora un titolo di viaggio sia acquistato con CartaSi,

- l'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli purchè consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite;
- la Società rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, pasti in ristorante e generi di conforto a seguito di ritardo, cancellazione, sovrapprenotazione del volo programmato;
- la Società, nel caso in cui il bagaglio consegnato al vettore aereo non venga riconsegnato all'Assicurato al posto di destinazione programmato dal suo volo, rimborserà l'Assicurato fino agli importi previsti in polizza.

Qualora il titolare di CartaSi abbia prenotato e pagato tramite CartaSi la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsato l'importo pagato dall'Assicurato purchè non recuperabile.

## **Sezione III – Responsabilità Civile**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio, in qualità di dilettante, di attività sportive.

**La Garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

## **Sezione IV – Premio di Laurea**

Allo studente titolare di CartaSi Campus, LikeCard (Banca di Piacenza) verrà riconosciuto un Premio Laurea a titolo di rimborso spese effettuate con la carta di credito nei due anni precedenti il conseguimento della laurea.

## **Sezione V - Assistenza**

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di Assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione, relative alle seguenti aree di operatività: Auto, Legale, Salute, Viaggi.

**La garanzia è operante, a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

## **Sezione VI – Tutela Legale**

La Società assume a proprio carico gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e relativi a controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e servizi pagati con la



Carta. La Società, in caso di evento coperto dall'Assicurazione, garantisce anche un servizio telefonico di consulenza nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia opera inoltre per la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale)

**La Garanzia relativa ad incidente stradale è operante a condizione che al momento del sinistro il Titolare abbia già utilizzato la propria CartaSi almeno una volta negli ultimi 12 mesi.**

#### **Sezione VII – Uso Fraudolento Carte Corporate Aziendali**

L'Assicurazione copre le spese, non recuperabili da parte dell'Azienda assicurata, conseguenti a transazioni effettuati dal Titolare della Carta di Credito senza l'autorizzazione dell'Azienda che ne ha richiesto l'emissione.

#### **MODALITA' PER ACQUISIRE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E LE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA**

Le Condizioni di Assicurazione nell'ultima versione di aggiornamento, comprendenti le procedure di liquidazione delle prestazioni assicurate, sono disponibili sul Sito Web del Contraente CartaSi S.p.A. all'indirizzo [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).

## Condizioni di Vendita

### *Servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni*

*Edizione V*

*Lotto unico*

*Versione 1.0*

All'ordinativo di fornitura dovranno essere allegati i moduli conformi ai fac-simile disponibili nella sezione "Documentazione iniziativa" del Portale nella pagina dedicata alla Convenzione Carte di Credito 5, di seguito elencati:

**A) Lettera di Richiesta**

È il documento di accompagnamento ("Richiesta Carte"), che qualifica la Pubblica Amministrazione contraente, riporta i riferimenti del Referente della Pubblica Amministrazione e la lista dei nominativi dei Titolari per cui si richiedono le carte stesse, oltre ad altre informazioni necessarie per l'espletamento dell'ordine.

**B) Informativa precontrattuale e contrattuale**

Sono i moduli da allegare alla Lettera di Richiesta, in numero pari ai Titolari richiedenti e presenti nelle due tipologie:

- > "MODULO Central Billing"
- > "MODULO Individual Billing" (**Carta di Credito Nexi Consip Professional**)

**Di ogni Titolare richiedente dovranno essere allegate le copie di un documento d'identità in corso di validità e del Codice Fiscale.**

Si fa presente che non saranno considerate valide eventuali clausole e/o condizioni peggiorative contenute nei moduli di richiesta rispetto a quelle della Convenzione.

## ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

### CONDIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;



- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 7 delle presenti Condizioni Generali.

## ARTICOLO 2

### NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
  - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
  - h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

## ARTICOLO 3

### UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE



1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.  
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.  
Gli Ordinativi sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
3. L'utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinateur dell'Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinateur non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinateur.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinateur attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinateur, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinateur e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.



9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n.



50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

#### **ARTICOLO 4**

##### **VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE**

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

#### **ARTICOLO 5**

##### **OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,



- atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a telescopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
  - j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse



prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.



2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 7**

### **VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ**

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà



provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

#### **ARTICOLO 8**

##### **SUPERVISIONE E CONTROLLO**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

#### **ARTICOLO 9**

##### **IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.



4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.  
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo.  
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. in caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese



costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
15. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come



modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

## **ARTICOLO 10**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 11**

### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) n. si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

## **ARTICOLO 12**

### **PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**



1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.

## **ARTICOLO 13**



#### **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - b) la Convenzione non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - d) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei



- contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
  - g) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi del D. Lgs. n. , oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;
  - c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale



da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.



10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 15**

### **RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà/anno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dalla Convenzione e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.



7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **ARTICOLO 16**

##### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

#### **ARTICOLO 17**

##### **PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO**

1. Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.



3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
  - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
  - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
9. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
11. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 18**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.



## **ARTICOLO 19**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 20**

### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## **ARTICOLO 21**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinalivi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinalivo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi. Il fornitore



acconsente, altresì, a che il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione "Società Trasparente".

4. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **ARTICOLO 22**

### **CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.



3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 23**

##### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/evariazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## Convenzione per il servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni - Ed. 5

### Listino Prezzi Offerti Nexi Payments S.p.A.

#### Condizioni economiche per carte Corporate Central Billing e Corporate Individual Billing (Professional)

Voce di costo	Costo
Quota associativa annua	<b>gratuita</b>
Spese invio estratto conto cartaceo	<b>gratuite</b>
Commissione acquisto carburante	<b>gratuita</b>
Commissioni spese paesi extra euro	<b>1,50 %</b>
Commissioni per il prelievo contanti da ATM	<b>3,50 %</b>

#### Tasso di cambio

Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall'euro sarà quello ufficiale dei Paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato al massimo del 1,50%.

#### Anticipo contante

Esclusivamente per le Carte Corporate Central Billing, verrà applicata una commissione anticipo contante al 'estero pari al 3,25% (invece che pari al 3,5%) alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati negli estratti conto mediante addebito automatico (es. SDD).



<b>Offerta tecnica relativa a:</b>	
Numero Gara	1387583
Nome Gara	Gara per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	1 (Prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito Corporate Central Billing e Individual Billing)

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
<b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>BARBA Massimiliano</b>

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	CARTASI S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	04107060966
Codice Fiscale Impresa	04107060966
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	04107060966
Codice Ditta INAIL	13756079-63
n. P.A.T.	91258264/99
Matricola aziendale INPS	4964991406-02
CCNL applicato	CREDITO
Settore	CREDITO
Indirizzo sede legale	CORSO SEMPIONE, 55 - MILANO (MI)
Telefono	3356598770
Fax	0234889351
PEC Registro Imprese	UFFICIO.GARE@ICBPI.IT
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>TRIDICO SAVERIO</b>



<b>Oggetto (1 di 1) dell'Offerta</b>	
<b>Descrizione</b>	Carte di credito 5
<b>Metaprodotto</b>	Carte di credito 5 - gara
<b>Quantità Richiesta</b>	1
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
PT1 - Estensione del grace period per Carte Corporate Central Billing - numero di giorni solari tra emissione estratto conto e pagamento	90
PT2 - Estensione del grace period per Carte Corporate Individual Billing - numero di giorni solari tra emissione estratto conto e pagamento	90
PT3A - Plafond mensile per singola carta Corporate Central Billing - importo in Euro mensile massimo spendibile	10000
PT3B.1 - Servizio di aumento temporaneo del plafond per singola carta per un importo massimo di €50.000,00 entro un tempo massimo pari a 48 ore	SI
PT3B.2 - tempo (espresso in ore) necessario per la richiesta di aumento temporaneo del plafond	1
PT4 - Numero di sportelli ATM da cui è possibile prelevare contanti	3200000
PT5 - Numero di Paesi serviti	210
PT6A - Servizi on line Per il Titolare/Scaricare il proprio estratto conto in formato elettronico non lavorabile	SI
PT6B - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Aggiornare il profilo Titolari	SI
PT6C - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Annullare una o più carte	SI
PT6D - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Scaricare l'estratto conto globale in formato non lavorabile	SI

PT6E - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Scaricare la lista movimenti di ciascuna carta in formato lavorabile	SI
PT6F - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Visualizzare lo storico degli estratti conto di almeno 12 mesi di ciascuna carta	SI
PT6G - Servizi on line Per il Referente dell'Amministrazione/Possibilità di modificare il plafond di ogni singola carta	SI
PT7A - Tempi di consegna (espressi in giorni lavorativi) di una carta definitiva in caso di smarrimento, furto, utilizzo indebito, danneggiamento della carta in Italia	entro 2 giorni lavorativi
PT7B - Tempi di consegna (espressi in giorni lavorativi) di una carta definitiva in caso di smarrimento, furto, utilizzo indebito, danneggiamento della carta all'estero	entro 2 giorni lavorativi
PT7C - Denaro contante di emergenza all'estero	SI
PT8 - Copertura assicurativa per furto contanti prelevati con la carta	SI
PT9A - Avviso movimenti carta via sms per importi uguali o superiori a €50 (servizio gratuito per il Titolare)	SI
PT9B - Avviso via sms di avvenuto aumento del plafond per singola carta	SI

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16923621	Data richiesta	14/06/2019	Scadenza validità	12/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTASI SPA
Codice fiscale	04107060966
Sede legale	CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.